



Documento di seduta

A9-0003/2024

12.1.2024

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità
(COM(2023)0512 – C9-0328/2023 – 2023/0311(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatrice: Ďuriš Nicholsonová Lucia

Relatore per parere della commissione associata a norma dell'articolo 57 del regolamento:
Erik Bergkvist, commissione per i trasporti e il turismo

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	63
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	65
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO	67
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	120
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLE DONNE E L'UGUAGLIANZA DI GENERE.....	126
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI	144
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	147
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	148

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

(COM(2023)0512 – C9-0328/2023 – 2023/0311(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0512),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 91 e l'articolo 21, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0328/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del xx.xx.2023¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del xx.xx.2023²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,
 - viste le lettere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per le petizioni,
 - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0003/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

¹ GU C xxx del xx.xx.xxxx, pag. x. / Non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

² GU C xxx del xx.xx.xxxx, pag. x. / Non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'Unione **europea** si fonda sui valori della dignità umana, della libertà e del rispetto dei diritti umani e si impegna a combattere la discriminazione, anche sulla base della disabilità, come stabilito nel trattato sull'Unione europea (TUE), nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta").

Emendamento

(1) L'Unione si fonda sui valori della dignità umana, della libertà, **dell'uguaglianza** e del rispetto dei diritti umani e si impegna a combattere la discriminazione, anche sulla base della disabilità, come stabilito nel trattato sull'Unione europea (TUE), nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), **come pure nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD)^{1bis}**.

^{1 bis}. Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.

Emendamento

(3) Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. **L'articolo 18 dell'UNCRPD riconosce altresì alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libera circolazione e alla libertà di scelta della propria residenza.**

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere, nell'esercizio del diritto di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di loro si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del TFUE, indipendentemente dalla sua cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente previste a tale riguardo, il medesimo trattamento giuridico.

Emendamento

(4) Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere, nell'esercizio del diritto di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di loro si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del TFUE, indipendentemente dalla sua cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente previste a tale riguardo, il medesimo trattamento giuridico. ***Il diritto alla libera circolazione dovrebbe applicarsi anche ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro e la cui disabilità è riconosciuta in tale Stato membro, ai fini della parità di trattamento. La presente direttiva è quindi integrata da un atto giuridico distinto, inteso a colmare il vuoto giuridico esistente in materia tra i cittadini dell'Unione e i cittadini di paesi terzi che vi soggiornano legalmente, nonché a fornire maggiore certezza giuridica.***

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) L'Unione è parte ***della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCPRD)***³⁹ ed è vincolata dalle sue disposizioni che sono parte integrante dell'ordinamento giuridico

Emendamento

(5) L'Unione è parte dell'UNCPRD ed è vincolata dalle sue disposizioni che sono parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione entro i limiti delle sue competenze. Tutti gli Stati membri sono

dell'Unione entro i limiti delle sue competenze. Tutti gli Stati membri sono parti dell'UNCRPD e sono da essa vincolati anche nei limiti delle loro competenze.

parti dell'UNCRPD e sono da essa vincolati anche nei limiti delle loro competenze. ***Sebbene l'Unione e tutti i suoi Stati membri abbiano sottoscritto e ratificato l'UNCRPD, esistono differenze significative nella sua attuazione. Occorre fare progressi in materia di uguaglianza per le persone con disabilità, sia per l'Unione stessa che in tutti i suoi Stati membri, ad esempio attraverso investimenti nelle infrastrutture, lo sviluppo di capacità, la formazione e le campagne di sensibilizzazione. L'Unione e tutti gli Stati membri dovrebbero altresì ratificare il protocollo opzionale dell'UNCRPD.***

³⁹ Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Scopo di tale convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri. L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza della necessità di adottare misure adeguate a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità.

Emendamento

(6) ***L'UNCRPD annovera tra le persone con disabilità coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura – ambientale, amministrativa, tecnologica e sociale – possono dare luogo a un trattamento discriminatorio.*** Scopo di tale convenzione è ***pertanto*** promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, ***l'autonomia individuale, compresa la***

libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri. L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza *del rispetto per la differenza e dell'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità e della necessità di adottare misure adeguate a garantire l'uguaglianza di opportunità e l'accessibilità alle persone con disabilità.*

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) L'UNCRPD riconosce altresì le difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a forme di discriminazione molteplici o aggravate basate su razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o altra condizione. In particolare, riconosce il principio della parità di genere, il fatto che le donne e le ragazze con disabilità sono spesso esposte a un rischio maggiore e soggette a discriminazione multipla e intersezionale e il fatto che gli Stati parte dovrebbero adottare misure adeguate per garantire loro il pieno godimento, su base paritaria, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali. Pertanto, la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità devono avere una chiara prospettiva di parità di genere e contribuire a migliorare la libera circolazione, in particolare per le donne e le ragazze con disabilità. La convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle

donne e la violenza domestica, di cui l'Unione è parte, dovrebbe altresì fungere da riferimento, in tale contesto, per la creazione e l'attuazione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a Göteborg il 17 novembre 2017⁴⁰, stabilisce che ogni persona, a prescindere tra le altre cose dalla disabilità, ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità *anche* in materia di accesso a beni e servizi disponibili al pubblico (principio 3). Il pilastro riconosce inoltre alle persone con disabilità il diritto a servizi che consentano loro di partecipare alla società (principio 17).

⁴⁰ Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

Emendamento

(7) Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a Göteborg il 17 novembre 2017⁴⁰, stabilisce che ogni persona, a prescindere tra le altre cose dalla disabilità, ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità in materia di *occupazione, protezione sociale, istruzione e* accesso a beni e servizi disponibili al pubblico *e che è necessario promuovere le pari opportunità dei gruppi sottorappresentati* (principio 3). Il pilastro riconosce inoltre alle persone con disabilità il diritto a *un sostegno al reddito che garantisca una vita dignitosa*, servizi che consentano loro di partecipare alla società *e un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze* (principio 17).

⁴⁰ Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) La strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 è intesa ad affrontare le diverse sfide cui le persone con disabilità si trovano a far fronte e a compiere progressi in tutti gli ambiti dell'UNCRPD, a livello sia dell'Unione che degli Stati membri.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) A causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità tra gli Stati membri, le persone con disabilità ***possono incontrare*** difficoltà specifiche nell'esercizio dei loro diritti fondamentali di libera circolazione.

Emendamento

(10) A causa della mancanza di riconoscimento ***reciproco*** della condizione di disabilità tra gli Stati membri, le persone con disabilità ***incontrano spesso*** difficoltà ***e barriere*** specifiche ***e significative*** nell'esercizio dei loro diritti fondamentali di ***parità di trattamento, non discriminazione e libera circolazione. Il modello sociale della disabilità riconosce che la discriminazione e l'esclusione sociale subite dalle persone con disabilità derivano dalle barriere ambientali, sistemiche e attitudinali nella società, piuttosto che dalla loro menomazione, quale definita nell'UNCRPD e nella presente direttiva. Gli Stati membri sono incoraggiati a provvedere affinché le rispettive procedure nazionali di valutazione della condizione di disabilità siano conformi alle disposizioni dell'UNCRPD.***

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le persone con disabilità **che** si **spostano** per periodi prolungati in altri Stati membri per motivi di lavoro, studio o **altro, a meno che non sia altrimenti previsto dalla legge o concordato tra gli Stati membri, possono far accertare e riconoscere formalmente la** loro condizione di disabilità dalle autorità competenti dell'altro Stato membro **e possono ricevere** un certificato di disabilità, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità in conformità delle norme applicabili di tale Stato membro.

Emendamento

(11) **Qualora** le persone con disabilità si **spostino** per periodi prolungati in altri Stati membri per motivi di lavoro, studio o **nell'ambito della partecipazione a programmi di mobilità dell'UE come ERASMUS+ e il Corpo europeo di solidarietà, la carta europea della disabilità dovrebbe fungere da riconoscimento temporaneo della** loro condizione di disabilità **fintanto che non sia stata adottata una decisione formale riguardante la valutazione e il riconoscimento formale di tale condizione** dalle autorità competenti dell'altro Stato membro, **per mezzo di** un certificato di disabilità, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità in conformità delle norme applicabili di tale Stato membro.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Tuttavia le persone con una condizione di disabilità riconosciuta che sono in viaggio o in visita per un breve periodo in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono **possono incontrare** notevoli difficoltà se la loro condizione di disabilità non è riconosciuta nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita e se non sono in possesso di un certificato, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità nello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di condizioni speciali e/o di un trattamento preferenziale ivi offerto.

Emendamento

(12) Tuttavia le persone con una condizione di disabilità riconosciuta che sono in viaggio o in visita per un breve periodo in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono **incontrano regolarmente** notevoli difficoltà **e barriere** se la loro condizione di disabilità non è riconosciuta nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita e se non sono in possesso di un certificato, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità nello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di condizioni speciali e/o di un trattamento preferenziale ivi offerto. **Le persone con disabilità non visibili spesso affrontano difficoltà**

specifiche allorché viene chiesto loro di dimostrare la loro disabilità mentre sono in viaggio.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) In questo caso, le persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro sono svantaggiate nell'esercizio dei loro diritti di libera circolazione rispetto alle persone con disabilità in possesso di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita.

Emendamento

(13) In questo caso, le persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro sono **gravemente** svantaggiate nell'esercizio dei loro diritti di libera circolazione rispetto **alle persone senza disabilità, come pure rispetto** alle persone con disabilità in possesso di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) I cittadini dell'Unione hanno espresso preoccupazioni in una serie di petizioni presentate al Parlamento europeo e trasmesse alla Commissione in merito all'introduzione di una carta europea della disabilità riconosciuta a livello di Unione, di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e del riconoscimento reciproco della disabilità da parte di tutti gli Stati membri^{1bis}.

^{1bis} **Petizione 0756-2019, presentata da P.T., cittadino tedesco, su una carta di disabilità dell'UE; petizione 1124-2019,**

presentata da R.Z., cittadino tedesco, a nome del gruppo di mutua assistenza "Amputee – what next?", corredata di un'altra firma, sulla carta di disabilità in Germania; petizione 1342/2021, presentata da Rufino Casares Durán, cittadino spagnolo, corredata di un'altra firma, sull'equo riconoscimento del grado di disabilità nell'Unione europea; petizione 0822/2022, presentata da Maria Pindado Galan, cittadina spagnola, a nome della Confederación Autismo España, che chiede che lo statuto europeo della disabilità contempli i diritti delle persone con autismo.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Inoltre il fatto di non sapere se, ed eventualmente in che misura, la loro condizione di disabilità e i documenti formali che la riconoscono possono essere riconosciuti quando sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro genera incertezza. In definitiva, le persone con disabilità potrebbero essere scoraggiate dall'esercitare i loro diritti alla libera circolazione.

Emendamento

(14) Inoltre il fatto di non sapere se, ed eventualmente in che misura, la loro condizione di disabilità e i documenti formali che la riconoscono possono essere riconosciuti quando sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro genera ***enorme*** incertezza. ***Per giunta, la disponibilità limitata di informazioni online in merito ai loro diritti specifici e ai vantaggi disponibili aggrava tale problema.*** In definitiva, le persone con disabilità potrebbero essere scoraggiate dall'esercitare i loro diritti alla libera circolazione ***e a una piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società.***

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) *In considerazione sia dei cambiamenti demografici che della necessità di agevolare la mobilità delle persone con disabilità, gli Stati membri dovrebbero accrescere le misure volte a migliorare l'accessibilità degli spazi pubblici e delle infrastrutture, in particolare i trasporti pubblici, a ad adeguarli ai requisiti delle persone con disabilità.*

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Oltre alle barriere fisiche e di altro tipo nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁴⁹. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e **sulle loro scelte**.

Emendamento

(15) Oltre alle **varie** barriere **visibili e invisibili**, fisiche, **sociali** e di altro tipo nell'accesso agli spazi **e ai servizi** pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche **che danno luogo a spese supplementari connesse alla loro disabilità** e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁴⁹. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte, **l'assegnazione in via prioritaria di posti a sedere sui trasporti pubblici, la disponibilità di spazi di parcheggio riservati** o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita, **sulla loro integrazione sociale ed economica** e sulla loro **autonomia**

personale. Inoltre, la diffusa mancanza di conoscenze relative alle politiche in materia di accessibilità psicosociale, cognitiva, fisica o sensoriale può dare luogo a comportamenti discriminatori.

⁴⁸ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) *Tourism Management* (2004), pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁴⁹ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", *Tourism Management Perspectives*, pagg. 59-66. [Altro per la relazione?]

⁴⁸ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) *Tourism Management* (2004), pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁴⁹ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", *Tourism Management Perspectives*, pagg. 59-66. [Altro per la relazione?]

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Un trattamento preferenziale (come l'assistenza personale, l'accesso prioritario ecc.), offerto a titolo gratuito o meno, ***può essere*** importante affinché le persone con disabilità possano accedere a vari servizi, attività o strutture e ***usufruirne al meglio***. Tuttavia, a causa del mancato riconoscimento, nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita, della loro condizione di disabilità e dei documenti formali che la riconoscono rilasciati in altri Stati membri, le persone con disabilità potrebbero non essere in grado di beneficiare delle condizioni speciali o del trattamento preferenziale offerti dagli operatori privati o dalle autorità pubbliche

Emendamento

(16) Un trattamento preferenziale (come l'assistenza personale, l'accesso prioritario ecc.), offerto a titolo gratuito o meno, ***spesso è*** importante affinché le persone con disabilità possano accedere a vari servizi, attività o strutture e ***beneficiarne appieno***. Tuttavia, a causa del mancato riconoscimento ***reciproco***, nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita, della loro condizione di disabilità e dei documenti formali che la riconoscono rilasciati in altri Stati membri, le persone con disabilità potrebbero non essere in grado di beneficiare delle condizioni speciali o del trattamento preferenziale offerti dagli operatori privati o dalle

di tale Stato membro ai titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità ivi rilasciato.

autorità pubbliche di tale Stato membro ai titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità ivi rilasciato.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Il progetto pilota sulla tessera di disabilità dell'UE, avviato nel 2016 e realizzato in otto Stati membri, ha dimostrato chiaramente **i** vantaggi per le persone con disabilità in termini di accesso ai servizi nei settori della cultura, del tempo libero, dello sport e, in alcuni casi, dei trasporti, e di sostegno alla circolazione transfrontaliera nell'UE per un breve periodo⁵⁰. Esso includeva inoltre altri esempi di servizi, attività e strutture che offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità.

⁵⁰ Cfr. anche la relazione finale dello studio di valutazione dell'attuazione dell'azione pilota sulla tessera di disabilità dell'UE e dei benefici associati, pubblicata nel maggio 2021, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4adbe538-0a02-11ec-b5d3-01aa75ed71a1/language-en>.

Emendamento

(17) ***Malgrado la sua natura volontaria e la sua portata limitata***, il progetto pilota sulla tessera di disabilità dell'UE, avviato nel 2016 e realizzato in otto Stati membri, ha dimostrato chiaramente ***che agevolare il riconoscimento reciproco della condizione di disabilità fra Stati membri apportava*** vantaggi per le persone con disabilità in termini di accesso ***alle prestazioni e*** ai servizi nei settori della cultura, del tempo libero, dello sport e, in alcuni casi, dei trasporti, e di sostegno alla circolazione transfrontaliera nell'UE per un breve periodo⁵⁰, ***dimostrando altresì il fatto che gli obiettivi della tessera continuano a essere pertinenti alla luce delle attuali esigenze delle persone con disabilità***. Esso includeva inoltre altri esempi di servizi, attività e strutture che offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità.

⁵⁰ Cfr. anche la relazione finale dello studio di valutazione dell'attuazione dell'azione pilota sulla tessera di disabilità dell'UE e dei benefici associati, pubblicata nel maggio 2021, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4adbe538-0a02-11ec-b5d3-01aa75ed71a1/language-en>.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) La raccomandazione 98/376/CE del Consiglio¹⁵ ha introdotto un modello europeo di contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità, che ha facilitato il riconoscimento del contrassegno in tutti gli Stati membri. Tuttavia **la** sua attuazione e la presenza di integrazioni o deroghe specifiche a livello nazionale rispetto al modello raccomandato hanno portato a una varietà di contrassegni diversi. Ciò compromette il riconoscimento transfrontaliero dei contrassegni in tutti gli Stati membri, ostacolando l'accesso delle persone con disabilità alle condizioni di parcheggio previste e alle strutture riservate alle persone con disabilità titolari di un contrassegno di parcheggio in altri Stati membri. Per di più la raccomandazione del Consiglio non è stata aggiornata in modo da tenere conto dei costanti sviluppi tecnologici e della digitalizzazione. Gli Stati membri hanno inoltre riscontrato problemi di frode e falsificazione dei contrassegni, in quanto il formato è di solito piuttosto semplice e facilmente falsificabile e in pratica diverso in ogni Stato membro, il che ne rende difficile la verifica.

¹⁵ Raccomandazione del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 2008, a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,

Emendamento

(19) La raccomandazione 98/376/CE del Consiglio¹⁵ ha introdotto un modello europeo di contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità, che ha facilitato il riconoscimento del contrassegno in tutti gli Stati membri. Tuttavia, **data la sua natura non vincolante, l'attuazione di tale raccomandazione** e la presenza di integrazioni o deroghe specifiche a livello nazionale rispetto al modello raccomandato hanno portato a una varietà di contrassegni **di parcheggio** diversi. Ciò compromette il riconoscimento transfrontaliero dei contrassegni in tutti gli Stati membri, ostacolando l'accesso delle persone con disabilità alle condizioni **specifiche** di parcheggio previste e alle strutture riservate alle persone con disabilità titolari di un contrassegno di parcheggio in altri Stati membri. Per di più la raccomandazione del Consiglio non è stata aggiornata in modo da tenere conto dei costanti sviluppi tecnologici e della digitalizzazione. Gli Stati membri hanno inoltre riscontrato problemi di frode e falsificazione dei contrassegni, in quanto il formato è di solito piuttosto semplice e facilmente falsificabile e in pratica diverso in ogni Stato membro, il che ne rende difficile la verifica.

¹⁵ Raccomandazione del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 2008, a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,

della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Al fine di facilitare l'accesso delle persone con disabilità a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale in relazione a servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, in altri Stati membri, dovrebbero essere rimossi gli ostacoli e le difficoltà che ancora sussistono quando ci si reca in viaggio o in visita in un altro Stato membro a causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità e dei documenti formali rilasciati in altri Stati membri che riconoscano tale condizione e i diritti di parcheggio.

Emendamento

(20) Al fine di facilitare l'accesso delle persone con disabilità a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale in relazione a servizi, **compresi quelli di trasporto passeggeri**, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, in altri Stati membri, dovrebbero essere rimossi gli ostacoli e le difficoltà che ancora sussistono quando ci si reca in viaggio o in visita in un altro Stato membro a causa della mancanza di riconoscimento **reciproco** della condizione di disabilità e dei documenti formali rilasciati in altri Stati membri che riconoscano tale condizione e i diritti di parcheggio.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine pertanto di facilitare l'esercizio, da parte delle persone con disabilità **che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per un breve periodo**, del diritto di accedere a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche senza discriminazioni basate sulla nazionalità, a condizioni paritarie rispetto alle persone con disabilità di tale Stato membro, e al fine di agevolare l'uso

Emendamento

(21) Al fine pertanto di facilitare l'esercizio, da parte delle persone con disabilità del diritto di accedere a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche, **se sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per un breve periodo**, senza discriminazioni basate sulla nazionalità, a condizioni paritarie rispetto alle persone con disabilità di tale Stato membro, e al fine di agevolare

dei trasporti e di beneficiare di condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità su base paritaria rispetto a quello Stato membro, è necessario stabilire il quadro, le norme e le condizioni comuni, compreso un modello comune uniforme, per una carta europea della disabilità come prova della condizione di disabilità riconosciuta e per un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova del loro diritto riconosciuto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità.

l'uso *di tutti i mezzi di trasporto* e di beneficiare di condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità su base paritaria rispetto a quello Stato membro, è necessario stabilire il quadro, le norme e le condizioni comuni, compreso un modello comune uniforme, per una carta europea della disabilità come prova della condizione di disabilità riconosciuta e per un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova del loro diritto riconosciuto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe facilitare e garantire alle persone con una condizione di disabilità riconosciuta in uno Stato membro l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche in una serie di servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, nonché l'accesso a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità a parità di condizioni rispetto a quelle previste sulla base di certificati, carte di disabilità o altri documenti formali nazionali che riconoscono la condizione di disabilità e contrassegni di parcheggio per persone con disabilità rilasciati dalle autorità competenti del paese ospitante.

Emendamento

(22) Il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe facilitare e garantire alle persone con una condizione di disabilità riconosciuta in uno Stato membro l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche, ***compresi ospedali, strutture sanitarie e servizi di emergenza***, in una serie di servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, nonché l'accesso a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità ***o, eventualmente, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali***, a parità di condizioni rispetto a quelle previste sulla base di certificati, carte di disabilità o altri documenti formali nazionali che riconoscono la condizione di disabilità e contrassegni di parcheggio per persone con disabilità rilasciati dalle autorità competenti del paese ospitante.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Oltre alle condizioni e alle strutture di parcheggio, i servizi, le attività e le strutture contemplati dalla presente direttiva riguardano un'ampia gamma di attività in continua evoluzione, comprese le attività fornite a titolo gratuito da autorità pubbliche o da operatori privati, in virtù di obblighi (sulla base di norme nazionali/locali o obblighi giuridici) ma spesso anche su base volontaria (in particolare da parte di operatori privati) in una serie di settori strategici quali la cultura, il tempo libero, il turismo, lo sport, i trasporti pubblici e privati e *l'istruzione*.

Emendamento

(23) Oltre alle condizioni e alle strutture di parcheggio, i servizi, le attività e le strutture contemplati dalla presente direttiva riguardano un'ampia gamma di attività in continua evoluzione, comprese le attività fornite a titolo gratuito da autorità pubbliche o da operatori privati, in virtù di obblighi (sulla base di norme nazionali/locali o obblighi giuridici) ma spesso anche su base volontaria (in particolare da parte di operatori privati) in una serie di settori strategici quali la cultura, il tempo libero, il turismo, lo sport, i trasporti pubblici e privati, *l'istruzione e l'occupazione*.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano, *tra gli altri*, l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle,

Emendamento

(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, *l'accesso a zone a traffico limitato e pedonali, posti a sedere prioritari nei trasporti pubblici*, posti a sedere designati *e accessibili nei trasporti pubblici*, nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza *come i cani guida o i cani da assistenza per le persone con disabilità, comprese le disabilità visive*, l'assistenza sulla spiaggia

il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Le condizioni e le strutture di parcheggio comprendono aree di parcheggio più ampie o riservate. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità.

per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Le condizioni e le strutture di parcheggio comprendono aree di parcheggio più ampie o riservate. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, **come i cani guida o i cani da assistenza per le persone con disabilità, comprese le disabilità visive**, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità. **Le persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità sono designate dalla persona con disabilità stessa o dal relativo tutore legale e possono cambiare di volta in volta a seconda delle esigenze della persona con disabilità.**

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) Gli assistenti personali, indipendentemente dalla loro nazionalità, accompagnano o assistono le persone con disabilità o svolgono attività quotidiane, laddove necessario, nell'ambito di un rapporto contrattuale, a norma del diritto

e delle prassi nazionali, con l'obiettivo di incoraggiare l'autonomia personale, facilitare la vita in comunità e promuovere una vita indipendente.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 ter) Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli operatori dei servizi transfrontalieri di trasporto passeggeri forniscano ai viaggiatori in possesso di una carta europea della disabilità informazioni chiare al momento dell'acquisto di un biglietto di viaggio in merito alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale applicati nelle diverse parti delle operazioni dell'intero viaggio, al fine di evitare che i viaggiatori in possesso della carta europea della disabilità si trovino sprovvisti di un documento di viaggio valido quando entrano in un altro Stato membro sullo stesso servizio di trasporto.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in uno Stato membro deve essere determinato dalla presente direttiva unitamente alle competenze e alle procedure applicabili di tale Stato membro per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità e dei diritti di parcheggio per le persone con disabilità.

(25) Il rilascio, **il rinnovo e la revoca** della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in uno Stato membro deve essere determinato dalla presente direttiva unitamente alle **norme, alle** competenze e alle procedure applicabili di tale Stato membro per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità e dei diritti di parcheggio per le

persone con disabilità. ***Il rilascio e il rinnovo della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero sempre essere gratuiti.***

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) L'esperienza dimostra che, quando presentano una carta europea della disabilità o un analogo riconoscimento nazionale della disabilità, le persone con disabilità e in particolare quelle con disabilità invisibili non ricevono, a causa della mancanza di conoscenze, di fraintendimenti o di barriere comunicative, il sostegno e gli accomodamenti più adeguati per la loro disabilità, incluso quando viaggiano con il trasporto pubblico o quando hanno rapporti con le autorità nazionali, nonché durante le emergenze. Gli Stati membri dovrebbero pertanto dare la possibilità alle persone con disabilità che richiedono alle autorità competenti la carta europea della disabilità di scegliere l'indicazione dei simboli pertinenti su tale carta, così che possano segnalare le loro esigenze di assistenza. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti su pittogrammi comuni universalmente riconosciuti per i diversi tipi di assistenza richiesta dalle persone con disabilità.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Oltre alla carta o al contrassegno in formato fisico, gli Stati membri dovrebbero prevedere una carta o un contrassegno in formato digitale quando il formato e le specifiche saranno stati stabiliti mediante atti delegati e di esecuzione, previa proposta della Commissione. Siffatta proposta dovrebbe basarsi sull'esperienza dei lavori passati e in corso a livello europeo sulla digitalizzazione di certificati e documenti, come il certificato COVID digitale dell'UE istituito a norma del regolamento (UE) 2021/953, e consentire l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio mediante portafogli di identità digitale dell'UE¹⁶. ***Alle*** persone con disabilità ***dovrebbe*** essere ***riconosciuta*** la possibilità di utilizzare la carta ***o il contrassegno*** in formato digitale o fisico, o entrambi.

¹⁶ COM(2021) 281final

Emendamento

(26) Oltre alla carta o al contrassegno in formato fisico, gli Stati membri dovrebbero prevedere una carta o un contrassegno in formato digitale quando il formato e le specifiche saranno stati stabiliti mediante atti delegati e di esecuzione, previa proposta della Commissione. Siffatta proposta dovrebbe basarsi sull'esperienza dei lavori passati e in corso a livello europeo sulla digitalizzazione di certificati e documenti, come il certificato COVID digitale dell'UE istituito a norma del regolamento (UE) 2021/953, e consentire l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio mediante portafogli di identità digitale dell'UE¹⁶. ***Le*** persone con disabilità ***dovrebbero*** essere ***debitamente informate in merito alle loro*** possibilità ***ed essere libere di decidere*** di utilizzare la carta in formato digitale o fisico, o entrambi, ***su base di uguaglianza e senza discriminazioni.***

¹⁶ COM(2021) 281final

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Al fine di garantire che i lavoratori con disabilità possano effettivamente esercitare pienamente i loro diritti alla libera circolazione e beneficiare anche dei servizi, delle attività e delle strutture offerti dagli Stati membri, anche se forniti a titolo gratuito, la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità ***dovrebbero essere disponibili anche per*** i lavoratori che sono in viaggio o in visita in un altro Stato

Emendamento

(29) Al fine di garantire che i lavoratori ***e i partecipanti dei programmi di mobilità dell'UE*** con disabilità possano effettivamente esercitare pienamente i loro diritti alla libera circolazione e beneficiare anche dei servizi, delle ***infrastrutture dei trasporti, delle*** attività e delle strutture offerti dagli Stati membri ***ai titolari di certificati, carte o altri documenti nazionali formali che riconoscono la condizione di disabilità,*** anche se forniti a

membro per motivi di lavoro.

titolo gratuito, la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **si applicano anche ai lavoratori, inclusi i lavoratori mobili, frontalieri o transfrontalieri con disabilità, e ai partecipanti con disabilità dei programmi di mobilità dell'UE** che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per motivi di lavoro **o di studio**.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Il quadro previsto per il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non incide sulle competenze di uno Stato membro di accertare e riconoscere la condizione di disabilità e di concedere condizioni speciali, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o trattamento preferenziale per le persone con disabilità e/o per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali. Tale quadro non comprende le prestazioni di sicurezza sociale, la protezione sociale o le prestazioni di assistenza sociale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰.

Emendamento

(30) Il quadro previsto per il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non incide sulle competenze di uno Stato membro di accertare e riconoscere la condizione di disabilità e di concedere condizioni speciali, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o trattamento preferenziale per le persone con disabilità e/o per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali. Tale quadro non comprende le prestazioni di sicurezza sociale, la protezione sociale o le prestazioni di assistenza sociale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰. ***Le prestazioni di sicurezza sociale, la protezione sociale e l'occupazione e l'assistenza sociale dovrebbero essere garantite in determinate circostanze, in caso di spostamento in un altro Stato membro per motivi di lavoro o di studio, fino a quando la condizione di disabilità sia stata rivalutata e formalmente riconosciuta, oppure nell'ambito della partecipazione a programmi di mobilità dell'UE, per assicurare che la condizione di disabilità***

continui ad essere riconosciuta su base temporanea alla persone con disabilità durante la procedura di riesame della loro condizione di disabilità da parte di un altro Stato membro. Lo Stato membro che ha rilasciato la carta europea della disabilità dovrebbe essere competente a fornire le prestazioni o l'assistenza in tali casi.

²⁰ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

²⁰ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

Emendamento 32

Proposta di direttiva Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) *La carta europea della disabilità può essere richiesta come prova della condizione di disabilità al fine di esercitare il diritto alla parità di accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda i servizi, le attività o le strutture, anche quando non sono forniti a titolo oneroso, offerti o riservati alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali come previsto dalla presente direttiva. Tuttavia, la carta europea della disabilità non dovrebbe essere richiesta come prova della condizione di disabilità delle persone con disabilità o delle persone che le*

accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali o animali da assistenza, al fine di accedere o esercitare i diritti previsti da altre normative dell'Unione o nazionali, compresi quelli che concedono prestazioni specifiche, condizioni speciali o trattamento preferenziale.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Considerando 31

Testo della Commissione

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale **quando** le persone con disabilità sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale **per** le persone con disabilità **quando** sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico **dagli Stati membri** in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, **anche in formati digitali, nelle lingue dei segni nazionali e in formati di facile lettura, nonché in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità**, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. **Inoltre, per**

garantire che le informazioni pertinenti siano facilmente accessibili e utilizzabili per le persone con disabilità e il pubblico, gli Stati membri dovrebbero designare un punto di contatto nazionale come "sportello unico" che fornisca informazioni e orientamenti sulle condizioni e sui servizi, nonché sulle strutture e le attività, inclusi nella carta europea della disabilità e nel contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità nel proprio territorio.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) La Commissione dovrebbe istituire un unico sito web dedicato dell'Unione, disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e in formati accessibili, che raccolga le informazioni nazionali sull'ottenimento, il rilascio, l'utilizzo, il rinnovo e la revoca di una carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Per rafforzare l'utilità e l'impatto del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, tale sito web dell'Unione dovrebbe contenere informazioni, sulla base di quelle fornite dagli Stati membri, al fine di informare le persone con disabilità sulle diverse condizioni e strutture di parcheggio offerte per le persone con disabilità in ogni Stato membro e nelle sue regioni, città e comuni. Il sito web dell'Unione dovrebbe inoltre contenere un portale digitale accessibile attraverso il quale sia possibile accedere ai siti web nazionali degli Stati membri che danno informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale offerto dalle loro autorità

pubbliche. Gli Stati membri dovrebbero aggiornare regolarmente tali informazioni, anche quando si verificano modifiche conformemente alla legislazione nazionale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter fornire sul sito web informazioni relative alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti dagli operatori privati, se disponibili.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 ter) Al fine di incrementare il numero di fornitori di servizi che offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale per le persone con disabilità, gli Stati membri dovrebbero sostenere e incoraggiare gli operatori privati e le autorità pubbliche mediante misure pertinenti, anche fornendo informazioni e consentendo scambi di migliori pratiche sui diversi tipi di condizioni speciali o trattamenti preferenziali che potrebbero essere accordati, nonché offrendo attività di formazione sull'integrazione trasversale e la conoscenza della disabilità al fine di garantire che dette condizioni speciali o detto trattamento preferenziale siano offerti in modo inclusivo e accessibile. Dette attività di formazione, ad esempio, potrebbero riguardare il riconoscimento dei simboli pertinenti presenti sulla carta europea della disabilità indicanti la natura dell'accomodamento ragionevole richiesto dalle persone con disabilità, i problemi di accessibilità riscontrati dalle persone con disabilità, le esigenze delle persone con differenti disabilità in termini di comunicazione, gestione rispettosa e sicura delle apparecchiature, utilizzo di comunicazione aumentativa assistiva e

modalità per erogare e pubblicizzare l'eventuale offerta di condizioni speciali o di un trattamento preferenziale in una modalità facilmente visibile. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutte queste misure siano realizzate in partenariato con le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, così da garantirne l'inclusività e l'efficacia.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di falsificazione o frode durante il rilascio della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e dovrebbero contrastare attivamente l'utilizzo **fraudolento** e la falsificazione di tali carte o contrassegni.

Emendamento

(32) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di falsificazione o frode, **sia da parte del singolo che sistematico**, durante il rilascio della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e dovrebbero contrastare attivamente **l'emissione e l'utilizzo fraudolenti, così come** la falsificazione di tali carte o contrassegni, **nonché scambiarsi informazioni su tali casi per assicurare la fiducia reciproca tra Stati membri, dal momento che il riconoscimento della condizione di disabilità è la pietra miliare della carta europea della disabilità. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le eventuali misure adottate per contrastare la falsificazione o la frode tengano conto dei diritti delle persone con disabilità e non comportino alcuna interferenza con i loro interessi legittimi quando utilizzano una delle carte, né portino in alcun modo alla loro stigmatizzazione. Gli Stati membri dovrebbero valutare l'impatto di eventuali misure sulle persone con disabilità e consultare tali persone e le organizzazioni che le rappresentano durante la progettazione e l'attuazione di dette**

misure.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Al fine di garantire la corretta applicazione della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare la **direttiva al fine di stabilire** il formato digitale della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, e per apportare modifiche agli allegati I e II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, **adattarlo** agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi e garantire l'interoperabilità.

Emendamento

(33) Al fine di garantire la corretta applicazione della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare la **presente direttiva stabilendo** il formato digitale della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, e per apportare modifiche agli allegati I e II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme **e dei requisiti universali di accessibilità, adattare il formato** agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi e garantire l'interoperabilità.

Emendamento 38

Proposta di direttiva Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva e dovrebbero pertanto stabilire mezzi di ricorso adeguati, compresi controlli della conformità e procedure amministrative e giudiziarie, per garantire che le persone con disabilità, le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, nonché gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici **privati** che hanno un

Emendamento

(35) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva e dovrebbero pertanto stabilire mezzi di ricorso adeguati, compresi controlli della conformità e procedure amministrative e giudiziarie, per garantire che le persone con disabilità, le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, nonché gli organismi pubblici **quali gli organismi per la parità** o le associazioni **private**, le organizzazioni, **in particolare le**

interesse legittimo possano agire per conto di una persona con disabilità ai sensi del diritto nazionale.

organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità o altri soggetti giuridici che hanno un interesse legittimo possano agire per conto di una persona con disabilità ai sensi del diritto nazionale. ***Le persone con disabilità dovrebbero inoltre avere diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata, in caso di violazioni dei diritti derivanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'elaborazione e attuazione di tali disposizioni siano conformi al principio dell'accomodamento ragionevole per le persone con disabilità, in linea con l'UNCRPD.***

Emendamento 39

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione dell'articolo 26 della Carta.

Emendamento

(37) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta ***e dall'UNCRPD***. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale, ***economico*** e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione dell'articolo 26 della Carta.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire aumentare le possibilità per le persone con disabilità di

Emendamento

(38) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire ***rafforzare l'esercizio dei diritti di libera circolazione delle***

recarsi in viaggio o in visita in un altro Stato membro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione che istituisce un quadro caratterizzato da norme e condizioni comuni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

persone con disabilità e aumentare le possibilità per le persone con disabilità di recarsi in viaggio o in visita in un altro Stato membro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione che istituisce un quadro caratterizzato da norme e condizioni comuni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità **e del contrassegno europeo di parcheggio** per le persone con disabilità come prova, **rispettivamente**, della condizione di disabilità **o del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle** persone con disabilità, **al fine di** agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, **o a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate** alle persone con disabilità **o** alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali;

Emendamento

a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità per le persone con disabilità come prova della condizione di disabilità, **al fine di promuovere la parità di diritti e la libertà di circolazione per le** persone con disabilità **e** agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, **offerti o riservati** alle persone con disabilità **residenti in tale Stato membro e, ove applicabile**, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali;

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) le norme che disciplinano il rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di promuovere la parità di diritti e la libertà di circolazione per le persone con disabilità e agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro l'accesso a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità e, ove applicabile, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali;

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 2, la presente direttiva si applica alle prestazioni e alle prestazioni di assistenza sociale di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), se:

a) il titolare di una carta europea della disabilità si trasferisce in un altro Stato membro per motivi di lavoro o per iscriversi a un istituto di istruzione, fino a quando la sua condizione di disabilità non sarà riaccertata e formalmente riconosciuta dalle autorità competenti dell'altro Stato membro; e

b) il titolare di una carta europea della disabilità partecipa a un programma

di mobilità dell'UE, per tutta la durata del programma.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ai titolari di una carta europea della disabilità che si trovano nelle situazioni di cui al presente paragrafo sia garantito l'accesso alle prestazioni e alle prestazioni di assistenza sociale di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), da parte dello Stato membro che ha rilasciato la carta europea della disabilità.

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali in materia di concessione od obbligo di concedere prestazioni speciali o condizioni preferenziali specifiche, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o un trattamento preferenziale per le persone con disabilità e, laddove previsto, per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali.

Emendamento

4. La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali in materia di concessione od obbligo di concedere prestazioni speciali o condizioni preferenziali specifiche, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o un trattamento preferenziale per le persone con disabilità e, laddove previsto, per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, ***così come gli animali da assistenza quali i cani guida o i cani da assistenza.***

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che le persone con disabilità o le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, possono trarre da altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di attuazione del

Emendamento

5. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che le persone con disabilità o le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, ***o gli animali da assistenza come i cani guida e i cani da assistenza,*** possono trarre da altre

diritto dell'Unione, comprese quelle che concedono prestazioni specifiche, condizioni speciali o un trattamento preferenziale.

disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, comprese quelle che concedono prestazioni specifiche, condizioni speciali o un trattamento preferenziale. ***La carta europea della disabilità non è richiesta come prova di disabilità per accedere ai diritti di cui al presente paragrafo o per esercitare tali diritti.***

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) "assistente personale": una persona che accompagna o assiste persone con disabilità, riconosciuta come tale conformemente alle leggi o alle prassi nazionali;

Emendamento

d) "assistente personale": una persona ***di qualsiasi nazionalità*** che accompagna o assiste persone con disabilità, riconosciuta come tale conformemente alle leggi o alle prassi nazionali;

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": ***condizioni specifiche***, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali o animali da assistenza riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da

Emendamento

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": ***qualsiasi condizione specifica***, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, ***accesso a zone a traffico limitato e pedonali, posti a sedere prioritari nei trasporti pubblici***, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali, ***interpreti di lingua dei segni*** o animali da assistenza, ***come i cani guida o i cani da***

obblighi giuridici;

assistenza, riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) "condizioni e strutture di parcheggio": qualsiasi area di parcheggio riservata alle persone con disabilità in generale, nonché le relative agevolazioni di parcheggio o condizioni preferenziali concesse alle persone con disabilità, quali parcheggi gratuiti, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio o aree di parcheggio più ampie, indipendentemente dal fatto che siano offerte su base volontaria o imposte da obblighi giuridici.

Emendamento

f) "condizioni e strutture di parcheggio": qualsiasi area di parcheggio riservata alle persone con disabilità ***o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, in modo esclusivo*** o in generale, nonché le relative agevolazioni di parcheggio o condizioni preferenziali concesse alle persone con disabilità, quali parcheggi gratuiti, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio o aree di parcheggio più ampie, indipendentemente dal fatto che siano offerte su base volontaria o imposte da obblighi giuridici.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) "accomodamento ragionevole": le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati, che non impongano un onere sproporzionato o indebito, adottati ove necessario in casi particolari per garantire alle persone con disabilità il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani, le libertà fondamentali e i diritti di cui alla presente direttiva;

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*f ter) "programma di mobilità dell'UE":
un programma dell'Unione che sostiene le
persone fisiche che si trasferiscono per un
determinato periodo in un altro Stato
membro per motivi di istruzione,
formazione, professionali, civici o
culturali, o per una combinazione di tali
motivi.*

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali;

a) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali *e gli interpreti di lingua dei segni;*

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) qualora le condizioni speciali o il trattamento preferenziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo includano

a) qualora le condizioni speciali o il trattamento preferenziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo includano

condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali, o condizioni specifiche per gli animali da assistenza, tali condizioni favorevoli o specifiche siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali o gli animali da assistenza;

condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali, o condizioni specifiche per gli animali da assistenza, tali condizioni favorevoli o specifiche siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali o gli animali da assistenza **come i cani guida o i cani da assistenza**;

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro introduce la carta europea della disabilità secondo il formato uniforme comune di cui all'allegato I. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nelle carte fisiche utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito della carta europea della disabilità, non appena la Commissione avrà stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8 le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato I. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui all'allegato I.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro introduce la carta europea della disabilità secondo il formato uniforme comune **e i requisiti di accessibilità universale** di cui all'allegato I. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nelle carte fisiche utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito della carta europea della disabilità, non appena la Commissione avrà stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8 le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato I. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui all'allegato I.

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono

Emendamento

2. Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono

reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri.

reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri *e sono compatibili con qualsiasi certificato, carta di disabilità o altro documento formale per le persone con disabilità rilasciati a livello nazionale, regionale o locale.*

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro **lo stesso** termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.

Emendamento

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente, *ove già previsto dalla procedura nazionale di valutazione e riconoscimento della disabilità*, o su richiesta della persona con disabilità. *Le persone con disabilità sono debitamente informate della possibilità di richiedere la carta europea della disabilità qualora essa non sia rilasciata direttamente.* La carta è rilasciata e rinnovata *gratuitamente al beneficiario* entro **60 giorni o entro il** termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità, *se più breve.*

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Gli Stati membri garantiscono che le persone con disabilità, o i rappresentanti designati che agiscono per loro conto e con il loro consenso o quello dei loro tutori legali, possano presentare ricorso contro una decisione delle autorità*

competenti relativa al rilascio, al rinnovo o alla revoca della carta europea della disabilità conformemente al diritto e alla prassi nazionale.

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La carta europea della disabilità è rilasciata sotto forma di carta fisica ed è integrata da un formato digitale al momento dell'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 7. Alle persone con disabilità è riconosciuta la possibilità di utilizzare il contrassegno digitale o fisico o entrambi.

Emendamento

5. La carta europea della disabilità è rilasciata sotto forma di carta fisica ed è integrata da un formato digitale al momento dell'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 7. Alle persone con disabilità è riconosciuta la possibilità di utilizzare *in modo equivalente* il contrassegno digitale o fisico o entrambi.

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La validità minima della carta europea della disabilità rilasciata da uno Stato membro è almeno pari a quella del certificato di disabilità, della carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale con la durata più lunga che ne riconosca la condizione di disabilità rilasciati alla persona interessata dall'autorità competente dello Stato membro nel suo territorio.

Emendamento

6. La validità minima della carta europea della disabilità rilasciata da uno Stato membro è almeno pari a quella del certificato *nazionale* di disabilità, della carta *nazionale* di disabilità o di qualsiasi altro documento formale *nazionale* con la durata più lunga che ne riconosca la condizione di disabilità rilasciati alla persona interessata dall'autorità competente dello Stato membro nel suo territorio.

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare* atti delegati conformemente all'articolo 11 *per integrare* la presente direttiva *al fine di stabilire* il formato digitale della carta europea della disabilità e *garantire* l'interoperabilità, *e di* modificare l'allegato I al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, *adattarlo* agli sviluppi tecnici, introdurre caratteristiche digitali al fine di prevenire falsificazioni e frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità.

Emendamento

7. *Entro ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta* atti delegati conformemente all'articolo 11 *che integrino* la presente direttiva *stabilendo* il formato digitale della carta europea della disabilità e *garantendo* l'interoperabilità.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per modificare l'allegato I al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme *e i requisiti di accessibilità universale, adattare il formato* agli sviluppi tecnici, introdurre caratteristiche digitali al fine di prevenire falsificazioni e frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire *l'accessibilità e* l'interoperabilità.

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro introduce il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità secondo il formato uniforme comune di cui all'allegato II. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nei contrassegni fisici utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non appena la Commissione avrà stabilito, nelle specifiche tecniche di cui all'articolo

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro introduce il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità secondo il formato uniforme comune *e i requisiti di accessibilità universale* di cui all'allegato II. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nei contrassegni fisici utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non appena la

8, le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato II. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per *la carta europea della disabilità* di cui all'allegato II.

Commissione avrà stabilito, nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8, le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato II. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per *il contrassegno europeo di parcheggio* di cui all'allegato II.

Emendamento 61

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. È rilasciato o rinnovato entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a **60** giorni.

Emendamento

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. È rilasciato o rinnovato ***gratuitamente per il beneficiario ed*** entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a **30** giorni. ***Le persone con disabilità hanno tuttavia il diritto di chiedere che la versione digitale del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sia disponibile entro 15 giorni dalla richiesta della persona con disabilità.***

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri garantiscono che le persone con disabilità, o i rappresentanti designati che agiscono per loro conto e con il loro consenso o quello dei loro tutori legali, possano presentare ricorso contro una decisione delle autorità competenti relativa al rilascio, al rinnovo

o alla revoca del contrassegno europeo di parcheggio conformemente al diritto e alla prassi nazionale.

Emendamento 63

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sostituisca tutti i contrassegni di parcheggio validi esistenti, rilasciati conformemente alla raccomandazione del Consiglio su un contrassegno di parcheggio per disabili⁵⁸ a livello nazionale, regionale o locale al più tardi entro il gg/mm/aa [data di applicazione della presente direttiva].

⁵⁸ Raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998 (98/376/CE) (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 2008 a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

Emendamento

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sostituisca tutti i contrassegni di parcheggio validi esistenti, rilasciati conformemente alla raccomandazione del Consiglio su un contrassegno di parcheggio per disabili⁵⁸ a livello nazionale, regionale o locale ***al momento del rilascio del contrassegno europeo di parcheggio e, in ogni caso***, al più tardi entro il gg/mm/aa [data di applicazione della presente direttiva].

⁵⁸ Raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998 (98/376/CE) (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 2008 a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

Emendamento 64

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato sotto forma di contrassegno fisico ed è integrato da un formato digitale al momento dell'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 7. Alle persone con disabilità è riconosciuta la possibilità di utilizzare il contrassegno digitale o fisico o entrambi.

Emendamento

6. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato sotto forma di contrassegno fisico ed è integrato da un formato digitale al momento dell'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 7. Alle persone con disabilità è riconosciuta la possibilità di utilizzare ***in modo equivalente*** il contrassegno digitale o fisico o entrambi.

Emendamento 65

**Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7**

Testo della Commissione

7. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare*** atti delegati conformemente all'articolo 11 ***per integrare*** la direttiva ***al fine di stabilire*** il formato digitale del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e ***garantire*** l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali, ***e di*** modificare l'allegato II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, ***adattarlo*** agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali.

Emendamento

7. ***Entro ... [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta*** atti delegati conformemente all'articolo 11 ***che integrino*** la direttiva ***stabilendo*** il formato digitale del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e ***garantiscono*** l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per modificare l'allegato II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme ***e i requisiti di accessibilità universale, adattare il formato*** agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire

l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali.

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Disposizioni per i titolari della carta in caso di cambio di residenza

1. *Gli Stati membri garantiscono che i titolari di carte europee della disabilità o di contrassegni europei di parcheggio per le persone con disabilità che hanno cambiato Stato membro di residenza e che attendono il rilascio di una carta nazionale di disabilità, di un certificato o di qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità da parte delle autorità competenti di tale Stato membro, godano dei diritti previsti dalla presente direttiva durante tale periodo. La carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità rilasciati dallo Stato membro di ultima residenza sono validi fino al rilascio della nuova carta nazionale di disabilità, del certificato o di qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità del titolare.*

2. *Gli Stati membri provvedono affinché il processo di rivalutazione e riconoscimento della condizione di disabilità e qualsiasi successivo rilascio di una nuova carta europea della disabilità o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sia effettuato entro un periodo di tempo ragionevole e in modo efficiente.*

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Emendamento

2. Tali atti di esecuzione sono adottati **entro il ... [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva]**, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Sorveglianza, conformità, **accessibilità delle informazioni e sensibilizzazione**

Emendamento

Sorveglianza **e** conformità

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare il rischio di falsificazione o frode e contrastano attivamente l'utilizzo ***fraudolento*** e la falsificazione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare il rischio di falsificazione o frode e contrastano attivamente, ***indagano approfonditamente e, se del caso, prevedono procedimenti amministrativi o giudiziari per affrontare il rilascio e l'utilizzo fraudolenti*** e la falsificazione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Emendamento 72

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tutte le misure adottate per evitare il rischio di falsificazione o frode rispettano i diritti delle persone con disabilità e non comportano alcuna interferenza con gli interessi legittimi delle persone con disabilità nell'accesso alla carta o al

contrassegno o nell'uso degli stessi né portano in alcun modo alla loro stigmatizzazione.

Emendamento 73

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i titolari di una carta europea della disabilità o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità restituiscano la loro carta o il loro contrassegno all'autorità competente *qualora* non siano più soddisfatte le condizioni in base alle quali sono stati rilasciati.

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i titolari di una carta europea della disabilità o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità restituiscano la loro carta o il loro contrassegno all'autorità competente *nel caso in cui* non siano più soddisfatte le condizioni in base alle quali sono stati rilasciati.

Emendamento 74

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, in caso di abuso o utilizzo improprio della carta o del contrassegno rilasciati da un altro Stato membro nel loro territorio, siano informate le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la carta europea della disabilità o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Lo Stato membro di rilascio assicura che sia dato l'opportuno seguito in conformità del diritto o della prassi nazionale.

Emendamento

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, in caso di abuso o utilizzo improprio della carta o del contrassegno rilasciati da un altro Stato membro nel loro territorio, siano informate le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la carta europea della disabilità o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Lo Stato membro di rilascio assicura che sia dato l'opportuno seguito in conformità del diritto o della prassi nazionale. *Gli Stati scambiano le informazioni per quanto riguarda i casi di abuso o utilizzo improprio della carta.*

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento

soppresso

Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Accessibilità delle informazioni e campagna di sensibilizzazione

- 1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, compresi i formati digitali, le lingue dei segni nazionali e internazionali, il braille e i formati audio e di facile lettura, nonché in altri formati assistivi alternativi su richiesta delle persone con disabilità.**
- 2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico, in particolare le autorità pubbliche e gli operatori privati che possono offrire condizioni speciali, un trattamento preferenziale e condizioni e strutture di**

parcheggio per le persone con disabilità ai sensi dell'articolo 5, nonché gli altri portatori di interessi, comprese le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, e informano le persone con disabilità, con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli. La Commissione intraprende una campagna di sensibilizzazione europea in collaborazione con gli Stati membri.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso i siti web ufficiali degli operatori privati o delle autorità pubbliche, ove disponibili, e i punti di contatto nazionali designati, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono facilmente comprensibili, senza superare un livello di complessità superiore al livello B1 (intermedio) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa.

5. La Commissione garantisce che gli Stati membri dispongano di finanziamenti adeguati per far fronte ai costi relativi agli obblighi di informazione e sensibilizzazione di cui al presente articolo e all'articolo 15.

Emendamento 77

**Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

***Organizzazioni che rappresentano le
persone con disabilità***

***Gli Stati membri provvedono affinché le
organizzazioni che rappresentano le
persone con disabilità possano
partecipare in modo significativo allo
sviluppo, alla pianificazione,
all'attuazione, al monitoraggio e alla
valutazione della carta europea della
disabilità e del contrassegno europeo di
parcheggio per le persone con disabilità.***

Emendamento 78

**Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta ***le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, nonché*** gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento 79

**Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato. ***Esso*** è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita da un comitato e ***provvede affinché le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità possano partecipare in maniera significativa. Tale comitato*** è un comitato ai sensi del

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Applicazione

Emendamento

Applicazione **e mezzi di ricorso**

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto **e l'applicazione** della presente direttiva.

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) disposizioni in base alle quali gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva possono adire, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti per conto o a sostegno di una persona con disabilità, con la sua approvazione, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Emendamento

b) disposizioni in base alle quali gli organismi pubblici, **come gli organismi per la parità**, o le associazioni, le organizzazioni, **in particolare quelle che rappresentano le persone con disabilità**, o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva possono adire, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti per conto o a sostegno di una persona con disabilità, con la sua approvazione, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far

rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) disposizioni in base alle quali le persone con disabilità hanno diritto al ricorso, compreso un adeguato risarcimento, in caso di violazione dei loro diritti derivanti dalla presente direttiva.

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che l'elaborazione e l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 siano conformi al principio dell'accomodamento ragionevole per le persone con disabilità.

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili ***alle autorità pubbliche o agli operatori privati*** in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.

Emendamento 86

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono essere accompagnate da misure correttive efficaci.

Emendamento

2. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono essere accompagnate da misure correttive efficaci **sotto forma di multe o di pagamento di un adeguato risarcimento.**

Emendamento 87

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni Stato membro istituisce un sito web unico dedicato che raccoglie le condizioni speciali o il trattamento preferenziale offerti dalle sue autorità pubbliche e assicura che tali informazioni siano aggiornate. Gli Stati membri possono inoltre fornire sul sito web informazioni relative alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti dagli operatori privati, se disponibili. Il sito web è disponibile nelle lingue ufficiali degli Stati membri, nella lingua nazionale e internazionale dei segni per i contenuti video e audio, in formati accessibili e di facile lettura, in inglese nonché in qualsiasi altra lingua pertinente stabilita dallo Stato membro.

Emendamento 88

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Se del caso, gli Stati membri

provvedono affinché gli operatori di servizi di trasporto passeggeri transfrontaliero forniscano ai passeggeri in possesso di una carta europea della disabilità informazioni chiare sulle condizioni speciali o sui trattamenti preferenziali applicabili alle diverse parti delle operazioni.

Emendamento 89

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri incoraggiano gli operatori privati o le autorità pubbliche ad offrire volontariamente condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità.

Emendamento

2. Gli Stati membri *sostengono e* incoraggiano gli operatori privati o le autorità pubbliche ad offrire volontariamente condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità *in una serie il più possibile ampia di servizi, altre attività e strutture.*

In particolare, gli Stati membri sostengono e incoraggiano gli operatori privati e le autorità pubbliche mediante, tra l'altro, la messa a disposizione di informazioni e lo scambio di migliori pratiche sulle condizioni speciali o sui trattamenti preferenziali che possono essere offerti, nonché attraverso l'offerta di formazioni in materia di sensibilizzazione alla disabilità, in modo da garantire la pertinenza, l'efficacia e l'inclusività di tutte le condizioni speciali o di tutti i trattamenti preferenziali offerti. Gli Stati membri garantiscono che tutte queste misure siano attuate in partenariato con le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.

Emendamento 90

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le informazioni di cui **al paragrafo 1** del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento

3. Le informazioni di cui **ai paragrafi 1 e 1 bis** del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882, **senza superare un livello di complessità superiore al livello B1 (intermedio) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, anche nelle lingue dei segni nazionali.**

Emendamento 91

**Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Sito web dell'Unione per la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

1. Entro... [x mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione istituisce un unico sito web dedicato dell'Unione (sito web dell'Unione). Tale sito web dell'Unione contiene:

a) le informazioni di cui all'articolo 9 bis;

b) le informazioni pertinenti relative alle condizioni e alle strutture di parcheggio applicabili, definite a livello locale, regionale o nazionale in ciascuno Stato membro;

c) un portale digitale accessibile

attraverso il quale è possibile accedere ai siti web nazionali di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche forniscano le informazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), al sito web dell'Unione e aggiornino tali informazioni ove necessario.

2. Il sito web dell'Unione è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, nella lingua internazionale dei segni e nelle lingue dei segni nazionali degli Stati membri, nonché in formati accessibili e di facile lettura, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità per i servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Le informazioni di cui al presente articolo sono facilmente comprensibili, senza superare un livello di complessità superiore al livello B1 (intermedio) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa.

Emendamento 92

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il gg/mm/aa *tre* anni dopo la data di applicazione della presente direttiva], e successivamente ogni *cinque* anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Emendamento

1. Entro il gg/mm/aa *due* anni dopo la data di applicazione della presente direttiva], e successivamente ogni *quattro* anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Emendamento 93

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La relazione esamina, tra l'altro, alla luce degli sviluppi sociali *ed economici*, l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva.

Emendamento

2. La relazione esamina, tra l'altro, alla luce degli sviluppi sociali, *economici, tecnologici e di altro tipo*, l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, *la misura in cui l'attuazione della presente direttiva ha conseguito i suoi obiettivi e la sua interazione con altri atti giuridici pertinenti dell'Unione*, al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva. *La relazione include una valutazione dell'uso della carta per quanto riguarda la portabilità nel settore delle prestazioni di sicurezza sociale, della protezione sociale e dell'assistenza sociale nelle situazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 bis.*

La relazione include inoltre un'analisi dell'intersezionalità e della parità di genere in relazione l'impatto della presente direttiva sulla libera circolazione delle persone con disabilità che hanno identità intersezionali, in particolare donne e ragazze. Essa valuta inoltre l'efficacia delle misure di incentivazione degli Stati membri rivolte ai prestatori di servizi a norma dell'articolo 15, paragrafo 2.

Emendamento 94

**Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle persone con disabilità, delle *parti economiche e delle* organizzazioni non governative interessate, *incluse le* organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.

Emendamento

4. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle persone con disabilità, delle organizzazioni non governative interessate, *in particolare delle* organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, *e delle parti economiche.*

Emendamento 95

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa [entro **18** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa [entro **12** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento 96

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [**30** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [**24** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento 97

Proposta di direttiva Allegato I – comma 2

Testo della Commissione

VERSO Informazioni nazionali nella lingua nazionale o nelle lingue nazionali in base alla decisione dello Stato membro di rilascio.

Emendamento

VERSO Informazioni nazionali nella lingua nazionale o nelle lingue nazionali in base alla decisione dello Stato membro di rilascio. ***Gli Stati membri prevedono la possibilità che le persone con disabilità possano chiedere, quando presentano la domanda di rilascio della carta alle autorità competenti, che la carta riporti gli opportuni simboli indicanti la natura degli accomodamenti ragionevoli***

richiesti. La Commissione elabora orientamenti relativi a pittogrammi comuni che illustrano i diversi tipi di assistenza.

Emendamento 98

Proposta di direttiva Allegato II – punto 3 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

– la scritta in stampatello "contrassegno di parcheggio europeo per le persone disabili" nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso; a sufficiente distanza segue la scritta in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;

Emendamento

– la scritta in stampatello "contrassegno di parcheggio europeo per le persone disabili" nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso **e in braille utilizzando le dimensioni del codice Marburg**; a sufficiente distanza segue la scritta in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;

MOTIVAZIONE

I trattati dell'UE e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE stabiliscono l'uguaglianza come pilastro del diritto dell'UE. Il diritto fondamentale alla libera circolazione delle persone è sancito dall'articolo 21 TFUE e dall'articolo 45 della Carta. Tuttavia l'esercizio di tale diritto molto spesso non è una realtà per le persone con disabilità, che si trovano ad affrontare notevoli ostacoli quando si recano o visitano altri Stati membri per lavoro, turismo ecc. Anche quando riescono a farlo, l'accesso ai servizi, compresi quelli di trasporto passeggeri, e ad altre attività, strutture e infrastrutture è spesso molto difficile o addirittura impossibile.

L'introduzione di una nuova carta europea della disabilità e di un contrassegno europeo di parcheggio aggiornato per le persone con disabilità dovrebbe contribuire ad affrontare tali ostacoli e a facilitare gli spostamenti delle persone con disabilità nell'UE, garantendo loro, su base paritaria con i cittadini nazionali, l'accesso a condizioni speciali, trattamenti preferenziali e diritti di parcheggio quando visitano un altro Stato membro. Il Parlamento europeo accoglie con favore la natura vincolante della proposta e l'ampliamento dell'ambito di applicazione rispetto al progetto pilota.

Tuttavia l'aspetto delle prestazioni, dell'assistenza e della protezione sociali non è purtroppo affrontato. Attualmente l'accesso a tali sostegni viene meno quando una persona con disabilità si trasferisce in un altro Stato membro per lavorare, studiare o partecipare a un programma di mobilità dell'UE e l'attesa per ottenerli attraverso il riaccertamento della condizione di disabilità nel nuovo Stato membro può richiedere mesi o addirittura anni. Nel frattempo, le persone con disabilità sono prive del sostegno necessario a garantirne l'inclusione e l'autonomia personale, principi sanciti dall'UNCRPD, di cui tutti gli Stati membri e la stessa UE sono parte. Ciò crea un'enorme barriera al reale godimento delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, su base paritaria con gli altri: in sostanza, tali libertà sono riservate a chi non ha disabilità o a chi è abbastanza ricco da poter coprire di tasca propria i costi aggiuntivi derivanti dalla propria disabilità. Questa non è una vera uguaglianza ed è inaccettabile in una "Europa sociale". Il progetto di relazione include quindi le prestazioni, l'assistenza e la protezione sociali per i titolari di carta europea della disabilità per il periodo in cui la loro condizione di disabilità è riaccertata, quando si spostano per motivi di lavoro, istruzione o per partecipare a un programma di mobilità dell'UE.

Il progetto di relazione mira inoltre a rafforzare la proposta della Commissione, tra l'altro prevedendo espressamente che la carta europea della disabilità non possa mai essere richiesta come prova per accedere o esercitare i diritti esistenti per le persone con disabilità in altre normative dell'Unione o nazionali, che le autorità competenti che rilasciano o rinnovano la carta/il contrassegno debbano farlo gratuitamente ed entro un periodo ragionevole che non superi i 60 giorni, oltre a garantire il diritto delle persone con disabilità di ricorrere contro le decisioni delle autorità riguardanti la carta/il contrassegno.

Per quanto riguarda il contrassegno europeo di parcheggio, la Commissione dovrebbe raccogliere, all'interno di una banca dati dell'UE, le informazioni che le autorità pubbliche degli Stati membri dovranno fornire in merito alle diverse condizioni e strutture di parcheggio offerte in ciascuno Stato membro a livello locale, regionale e nazionale. Ciò faciliterà notevolmente, alle persone con disabilità, la pianificazione e l'organizzazione dei viaggi che la carta/il contrassegno intendono incoraggiare.

Per quanto riguarda le disposizioni per evitare i rischi di frode o falsificazione, è importante che qualsiasi misura adottata per raggiungere tale obiettivo non interferisca con i diritti e gli interessi delle persone con disabilità che utilizzano correttamente la carta, né porti in alcun modo alla stigmatizzazione.

Sono state rafforzate anche le misure relative alla disponibilità e all'accessibilità delle informazioni, nonché le misure di sensibilizzazione, che comprendono una campagna di sensibilizzazione dell'UE che sarà intrapresa dalla Commissione, un sito web dedicato dell'UE per raccogliere informazioni sulle condizioni e le regole, le pratiche e le procedure per il rilascio, il rinnovo o la revoca, nonché sulle modalità di ottenimento, utilizzo e rinnovo della carta/del contrassegno nei diversi Stati membri. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a creare siti web nazionali che illustrino le condizioni speciali e i trattamenti preferenziali offerti dalle autorità pubbliche, in modo che le persone con disabilità, i fornitori di servizi e il pubblico in generale siano informati dei vantaggi che la carta e il contrassegno comportano.

Infine sono stati presentati emendamenti per rafforzare l'applicazione della direttiva e garantire il diritto al ricorso, anche attraverso un adeguato risarcimento, nonché per coinvolgere maggiormente le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità nell'attuazione e nella valutazione della carta e del contrassegno.

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
European Disability Forum
European Commission

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

7.12.2023

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (COM(2023)0512 – C9-0328/2023 – 2023/0311(COD))

Relatore per parere (*): Erik Bergkvist

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

L'obiettivo di questa iniziativa è creare una carta europea della disabilità che servirà da prova del riconoscimento della condizione di disabilità. La proposta prevede **il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità in tutti gli Stati membri**, garantendo in tal modo ai titolari della carta che viaggiano o si recano in un altro Stato membro l'accesso alle condizioni speciali esistenti o al trattamento preferenziale in relazione a vari servizi, attività e strutture, alle stesse condizioni e agli stessi termini dei residenti dello Stato membro visitato.

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione, che risponde alla **richiesta avanzata da tempo da tutti i movimenti per la disabilità** di garantire un migliore trattamento delle persone con disabilità e consentire loro di beneficiare di condizioni speciali al di fuori del loro paese di origine. Il relatore sostiene anche l'iniziativa della Commissione di unire in un'unica proposta la carta europea della disabilità con il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

La presente proposta stabilirà le norme principali che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonché **modelli standardizzati comuni per le due carte**.

Per quanto riguarda il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, la proposta sostituirà il sistema istituito dalla raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, in quanto specifiche aggiunte e deviazioni nazionali dal modello raccomandato hanno portato a una proliferazione di carte diverse che ne ha ostacolato il riconoscimento transfrontaliero. La proposta attuale fornisce quindi norme e condizioni comuni che disciplinano il rilascio del contrassegno e un modello comune che tutti gli Stati membri dovranno applicare in sostituzione di tutti i molteplici contrassegni nazionali di parcheggio esistenti.

Il relatore ritiene che la presente proposta getterà **le basi per la libera circolazione delle persone con disabilità**, allo stesso livello di qualsiasi altra persona. Infatti, mentre tutti i cittadini dell'UE hanno il diritto di circolare liberamente all'interno dell'Unione, nella pratica

tale diritto è spesso compromesso per le persone con disabilità, la cui mobilità nella vita quotidiana è ostacolata da **una mancanza strutturale di accessibilità** e di servizi adeguati. È urgente superare tali ostacoli e garantire la piena non discriminazione e parità di accesso ai servizi, in modo che le persone con disabilità possano godere degli stessi diritti del resto della società, anche nella pratica. La creazione di una carta europea della disabilità e di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità comuni rappresenta un passo promettente in questa direzione. Tuttavia, la proposta della Commissione può essere ulteriormente migliorata a tale riguardo.

È importante che le nuove carte europee siano **facilmente accessibili, utilizzabili e gratuite**. Pertanto, il relatore propone che ciascuno Stato membro istituisca un **punto di contatto nazionale** come "sportello unico" che fornisca informazioni e orientamenti agli utenti sulle condizioni e sui servizi inclusi nelle nuove carte europee nel proprio territorio, nonché sulle condizioni e sui servizi concessi nell'ambito delle pertinenti carte e certificati nazionali. Tali punti di contatto nazionali sono collegati attraverso un **portale web europeo**, insieme ai siti web ufficiali di ciascuno Stato membro, per consentire ai titolari delle rispettive carte di ottenere una chiara panoramica delle condizioni e dei servizi che si applicano in ciascuno Stato membro.

Inoltre, il relatore è convinto che il **formato digitale** delle carte europee apporterà un notevole valore aggiunto ai titolari, una volta stabiliti il formato tecnico e le specifiche. A tal fine, la Commissione adotta atti delegati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della direttiva per evitare ritardi ingiustificati in tale processo.

Inoltre, è necessario garantire che i titolari della carta europea della disabilità che utilizzano **servizi di trasporto transfrontaliero di passeggeri non subiscano ripercussioni negative** nei casi in cui gli Stati membri applichino condizioni o trattamenti preferenziali diversi. Il relatore propone pertanto che gli Stati membri garantiscano che al momento dell'acquisto gli operatori forniscano ai viaggiatori informazioni chiare sulle parti delle operazioni in cui si applicano tali condizioni speciali o trattamenti preferenziali, per evitare che i passeggeri che viaggiano da uno Stato membro rischino di trovarsi sprovvisti di un documento di viaggio valido quando entrano in un altro Stato membro.

Tuttavia, la presente proposta **non dovrebbe imporre un onere burocratico agli Stati membri**, motivo per cui il relatore ha deciso di non modificare l'ambito di applicazione e di lasciare che gli Stati membri decidano in funzione delle loro attuali pratiche nazionali.

Infine, per garantire che la presente direttiva rimanga adeguata allo scopo e continui a migliorare il funzionamento della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, il relatore propone che **la Commissione valuti periodicamente se la direttiva ha conseguito i suoi obiettivi** nonché la sua interazione con altri atti giuridici pertinenti dell'Unione e, se del caso, presenti una proposta legislativa per modificare la direttiva.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.

Emendamento

(3) Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ***con la massima facilità di accesso possibile ai mezzi di trasporto pubblici e privati***, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere, nell'esercizio del diritto di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di loro si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del TFUE, indipendentemente dalla sua cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente previste a tale riguardo, il medesimo trattamento giuridico.

Emendamento

(4) Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere, nell'esercizio del diritto di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di loro si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del TFUE, indipendentemente dalla sua cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente previste a tale riguardo, il medesimo trattamento giuridico. ***Il diritto alla libertà di circolazione dovrebbe applicarsi anche ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro dell'Unione europea e la cui disabilità è riconosciuta in tale Stato membro, ai fini della parità di trattamento. Pertanto, la***

presente direttiva è integrata da un atto giuridico a sé stante per colmare il vuoto giuridico esistente in materia tra i cittadini dell'Unione e i cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente e fornire maggiore certezza giuridica.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Scopo di tale convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri. L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza della necessità di adottare misure adeguate a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità.

Emendamento

(6) ***L'UNCRPD riconosce che l'interazione tra le menomazioni delle persone con disabilità e diverse barriere fisiche, amministrative, tecnologiche, sociali e infrastrutturali può comportare trattamenti discriminatori.*** Scopo di tale convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri. L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza della necessità di adottare misure adeguate a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità ***e ad assicurare che queste ultime beneficino della mobilità personale con la massima indipendenza possibile.***

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a

Emendamento

(7) Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a

Göteborg il 17 novembre 2017⁴⁰, stabilisce che ogni persona, a prescindere tra le altre cose dalla disabilità, ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità **anche** in materia di accesso a beni e servizi disponibili al pubblico (principio 3). Il pilastro riconosce inoltre alle persone con disabilità il diritto a servizi che consentano loro di partecipare alla società (principio 17).

⁴⁰ Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

Göteborg il 17 novembre 2017⁴⁰, stabilisce che ogni persona, a prescindere tra le altre cose dalla disabilità, ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità in materia di **occupazione, protezione sociale, istruzione e** accesso a beni e servizi disponibili al pubblico **e che deve essere promossa la parità di opportunità per i gruppi sottorappresentati** (principio 3). Il pilastro riconosce inoltre alle persone con disabilità il diritto a servizi che consentano loro di partecipare alla società, **all'economia e a un ambiente di lavoro adatto alle loro esigenze** (principio 17).

⁴⁰ Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Il mandato di uguaglianza e non discriminazione contenuto nell'articolo 5 dell'UNCRPD è pertinente alla presente direttiva, poiché la carta europea della disabilità è intesa ad accelerare l'uguaglianza delle persone con disabilità mediante il riconoscimento globale all'interno dell'UE e nei suoi Stati membri.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 intende

affrontare le diverse sfide cui le persone con disabilità fanno fronte e compiere progressi in tutti gli ambiti della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sia a livello dell'UE che degli Stati membri.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) La presente direttiva stabilisce le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, il quale sostituisce automaticamente i contrassegni nazionali di parcheggio equivalenti esistenti. Al fine di ridurre gli oneri burocratici sia per le autorità nazionali che, soprattutto, per le persone con disabilità, la carta europea della disabilità dovrebbe sostituire le carte o i certificati nazionali di riconoscimento della disabilità esistenti nei casi in cui la portata e l'applicazione di tali carte siano identiche a quelli della carta europea di disabilità e, nei casi in cui la portata e l'applicazione non siano identiche, i beneficiari che ricevono una carta o un certificato nazionale di riconoscimento della disabilità dovrebbero ricevere automaticamente anche una carta europea della disabilità.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) Al fine di rafforzare l'efficacia della carta europea della disabilità e del

contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e il loro valore aggiunto in termini di agevolazione della libera circolazione dei titolari di tali carte, la Commissione dovrebbe valutare attentamente, nell'ambito della revisione della presente direttiva, i quadri nazionali relativi al riconoscimento della condizione di disabilità e al rilascio di una carta di disabilità e di un contrassegno di parcheggio, al fine di armonizzare la definizione di disabilità e garantire il riconoscimento reciproco della condizione di disabilità in tutti gli Stati membri. Inoltre, la Commissione dovrebbe anche valutare l'impatto della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità rispetto ai quadri nazionali in cui il trattamento preferenziale delle persone disabili differisce in base al livello di disabilità o ad altre condizioni.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) A causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità tra gli Stati membri, le persone con disabilità *possono* incontrare difficoltà specifiche nell'esercizio dei loro diritti fondamentali di libera circolazione.

Emendamento

(10) A causa della mancanza di riconoscimento *reciproco* della condizione di disabilità tra gli Stati membri, le persone con disabilità *incontrano spesso* difficoltà specifiche *e significative* nell'esercizio dei loro diritti fondamentali di *parità di trattamento, non discriminazione e libera circolazione. Inoltre, la limitata disponibilità di informazioni online sui loro diritti e vantaggi specifici aggrava tale problema.*

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le persone con disabilità che si spostano per periodi prolungati in altri Stati membri per motivi di lavoro, studio o altro, a meno che non sia altrimenti previsto dalla legge o concordato tra gli Stati membri, possono far accertare e riconoscere formalmente la loro condizione di disabilità dalle autorità competenti dell'altro Stato membro e possono ricevere un certificato di disabilità, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità in conformità delle norme applicabili di tale Stato membro.

Emendamento

(11) Le persone con disabilità che si spostano per periodi prolungati in altri Stati membri per motivi di lavoro, studio o altro, a meno che non sia altrimenti previsto dalla legge o concordato tra gli Stati membri, possono far accertare e riconoscere formalmente la loro condizione di disabilità dalle autorità competenti dell'altro Stato membro, **potrebbero ottenere l'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, alla protezione sociale e all'assistenza sociale in tale paese, per un periodo limitato durante tale accertamento**, e possono ricevere un certificato di disabilità, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità in conformità delle norme applicabili di tale Stato membro.

Emendamento 11

**Proposta di direttiva
Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) **Tuttavia** le persone con una condizione di disabilità riconosciuta che sono in viaggio o in visita **per un breve periodo** in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono **possono incontrare** notevoli difficoltà se la loro condizione di disabilità non è riconosciuta **nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita** e se non sono in possesso di un certificato, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità nello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di condizioni speciali e/o di un trattamento preferenziale ivi offerto.

Emendamento

(12) Le persone con una condizione di disabilità riconosciuta che sono in viaggio, in visita, **studiano, lavorano o si trasferiscono** in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono **incontrano abitualmente** notevoli difficoltà **e barriere** se la loro condizione di disabilità non è riconosciuta e se non sono in possesso di un certificato, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità nello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di condizioni speciali e/o di un trattamento preferenziale ivi offerto.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) In questo caso, le persone con disabilità che sono in viaggio **o** in visita in un altro Stato membro sono svantaggiate nell'esercizio dei loro diritti di libera circolazione rispetto alle persone con disabilità in possesso di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità **nello** Stato membro **in cui sono in viaggio o in visita**.

Emendamento

(13) In questo caso, le persone con disabilità che sono in viaggio, in visita, **studiano, lavorano o si trasferiscono** in un altro Stato membro sono svantaggiate nell'esercizio dei loro diritti di libera circolazione rispetto alle persone **senza disabilità e alle persone** con disabilità in possesso di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità in **tale** Stato membro.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Il fatto di essere una donna è un fattore che incide su tutte le dimensioni, comprese la mobilità e la libera circolazione, e deve pertanto essere preso in considerazione, in modo che la presente legislazione contribuisca a riconoscere i diritti delle donne e delle ragazze con disabilità, delle madri e delle prestatrici di assistenza alle persone con disabilità e a proteggerle dalla discriminazione intersezionale.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) *L'Unione europea ha ratificato la convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul).*

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Inoltre il fatto di non sapere se, ed eventualmente in che misura, la loro condizione di disabilità e i documenti formali che la riconoscono possono essere riconosciuti quando sono in viaggio **o** in visita in un altro Stato membro genera incertezza. In definitiva, le persone con disabilità potrebbero essere scoraggiate dall'esercitare i loro diritti alla libera circolazione.

(14) Inoltre il fatto di non sapere se, ed eventualmente in che misura, la loro condizione di disabilità e i documenti formali che la riconoscono possono essere riconosciuti quando sono in viaggio, in visita, **studiano, lavorano o si trasferiscono** in un altro Stato membro genera **notevole** incertezza. In definitiva, le persone con disabilità potrebbero essere scoraggiate dall'esercitare i loro diritti alla libera circolazione **e dall'essere parte integrante della società.**

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) *Dati sia i cambiamenti demografici come l'invecchiamento della popolazione, sia la necessità di incrementare la mobilità delle persone con disabilità e la loro partecipazione nella società, gli Stati membri e le autorità locali dovrebbero compiere ogni possibile sforzo per garantire che l'accessibilità dei trasporti pubblici, degli spazi pubblici e delle infrastrutture risponda alle esigenze*

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Oltre alle barriere fisiche e di altro tipo nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare¹² poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità¹³. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, **e si ripercuote** sui costi di viaggio, sulla loro vita **e** sulle loro scelte.

¹² Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) Tourism Management (2004), pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

¹³ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people

Emendamento

Oltre alle barriere fisiche e di altro tipo nell'accesso agli spazi **e ai servizi** pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare¹² poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità¹³. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte, **i posti prioritari nei trasporti pubblici, i parcheggi chiaramente visibili e riservati** o il trattamento preferenziale, **con ripercussioni negative** sui costi di viaggio, sulla loro vita, sulle loro scelte **e sulla loro autonomia personale**.

¹² Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) Tourism Management (2004), pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

¹³ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people

with disabilities", Tourism Management Perspectives, pagg. 59-66.

with disabilities", Tourism Management Perspectives, pagg. 59-66.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Un trattamento preferenziale (come l'assistenza personale, l'accesso prioritario ecc.), offerto a titolo gratuito o meno, **può essere** importante affinché le persone con disabilità possano accedere a vari servizi, attività o strutture e usufruirne al meglio. Tuttavia, a causa del mancato riconoscimento, nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita, della loro condizione di disabilità e dei documenti formali che la riconoscono rilasciati in altri Stati membri, le persone con disabilità potrebbero non essere in grado di beneficiare delle condizioni speciali o del trattamento preferenziale offerti dagli operatori privati o dalle autorità pubbliche di tale Stato membro ai titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità ivi rilasciato.

Emendamento

(16) Un trattamento preferenziale (come l'assistenza personale, l'accesso prioritario ecc.), offerto a titolo gratuito o meno, **è spesso** importante affinché le persone con disabilità possano accedere a vari servizi, attività o strutture e usufruirne al meglio. Tuttavia, a causa del mancato riconoscimento **reciproco**, nello Stato membro in cui sono in viaggio, in visita, **studiano, lavorano o si trasferiscono**, della loro condizione di disabilità e dei documenti formali che la riconoscono rilasciati in altri Stati membri, le persone con disabilità potrebbero non essere in grado di beneficiare delle condizioni speciali o del trattamento preferenziale offerti dagli operatori privati o dalle autorità pubbliche di tale Stato membro ai titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità ivi rilasciato. **Ciò costituisce una limitazione di fatto della loro libertà di circolazione.**

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Il progetto pilota sulla tessera di disabilità dell'UE, avviato nel 2016 e realizzato in otto Stati membri, ha dimostrato chiaramente i vantaggi per le

Emendamento

(17) Il progetto pilota sulla tessera di disabilità dell'UE, avviato nel 2016 e realizzato in otto Stati membri, ha dimostrato chiaramente i vantaggi per le

persone con disabilità in termini di accesso ai servizi nei settori della cultura, del tempo libero, dello sport e, in alcuni casi, dei trasporti, e di sostegno alla circolazione transfrontaliera nell'UE per un breve periodo¹⁴. Esso includeva inoltre altri esempi di servizi, attività e strutture che offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità.

¹⁴ Cfr. anche la relazione finale dello studio di valutazione dell'attuazione dell'azione pilota sulla tessera di disabilità dell'UE e dei benefici associati, pubblicata nel maggio 2021, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4adbe538-0a02-11ec-b5d3-01aa75ed71a1/language-en>.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) La raccomandazione 98/376/CE del Consiglio¹⁵ ha introdotto un modello europeo di contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità, che ha facilitato il riconoscimento del contrassegno in tutti gli Stati membri. Tuttavia la sua attuazione e la presenza di integrazioni o deroghe specifiche a livello nazionale rispetto al modello raccomandato hanno portato a una varietà di contrassegni diversi. Ciò compromette il riconoscimento transfrontaliero dei contrassegni in tutti gli Stati membri, ostacolando l'accesso delle persone con disabilità alle condizioni di parcheggio previste e alle strutture riservate alle persone con disabilità titolari di un contrassegno di parcheggio in altri Stati membri. Per di più la raccomandazione del Consiglio non è stata aggiornata in modo da tenere conto dei

persone con disabilità in termini di accesso ai servizi nei settori della cultura, del tempo libero, dello sport e, in alcuni casi, dei trasporti, e di sostegno alla circolazione transfrontaliera nell'UE per un breve periodo¹⁴. Esso includeva inoltre altri esempi di servizi, attività, **infrastrutture di trasporto** e strutture che offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità.

¹⁴ Cfr. anche la relazione finale dello studio di valutazione dell'attuazione dell'azione pilota sulla tessera di disabilità dell'UE e dei benefici associati, pubblicata nel maggio 2021, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4adbe538-0a02-11ec-b5d3-01aa75ed71a1/language-en>.

Emendamento

(19) La raccomandazione 98/376/CE del Consiglio¹⁵ ha introdotto un modello europeo di contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità, che ha facilitato il riconoscimento del contrassegno in tutti gli Stati membri. Tuttavia la sua attuazione e la presenza di integrazioni o deroghe specifiche a livello nazionale rispetto al modello raccomandato hanno portato a una varietà di contrassegni diversi. Ciò compromette il riconoscimento transfrontaliero dei contrassegni in tutti gli Stati membri, ostacolando l'accesso delle persone con disabilità alle condizioni di parcheggio previste e alle strutture riservate alle persone con disabilità titolari di un contrassegno di parcheggio in altri Stati membri. Per di più la raccomandazione del Consiglio non è stata aggiornata in modo da tenere conto dei

costanti sviluppi tecnologici e della digitalizzazione. Gli Stati membri hanno inoltre riscontrato problemi di frode e falsificazione dei contrassegni, in quanto il formato è di solito piuttosto semplice e facilmente falsificabile e in pratica diverso in ogni Stato membro, il che ne rende difficile la verifica.

¹⁵ Raccomandazione del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 2008, a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Al fine di facilitare l'accesso delle persone con disabilità a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale in relazione a servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, in altri Stati membri, dovrebbero essere rimossi gli ostacoli e le difficoltà che ancora sussistono quando ci si reca in viaggio o in visita in un altro Stato membro a causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità e dei documenti formali rilasciati in altri Stati membri che

costanti sviluppi tecnologici e della digitalizzazione. Gli Stati membri hanno inoltre riscontrato problemi di frode e falsificazione dei contrassegni, in quanto il formato è di solito piuttosto semplice e facilmente falsificabile e in pratica diverso in ogni Stato membro, il che ne rende difficile la verifica. ***L'accesso ai servizi dovrebbe essere istantaneo senza l'obbligo di presentare una nuova domanda in caso di trasferimento in un altro paese.***

¹⁵ Raccomandazione del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 2008, a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

Emendamento

(20) Al fine di facilitare l'accesso delle persone con disabilità a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale in relazione a servizi ***come i servizi di trasporto passeggeri***, attività, ***infrastrutture di trasporto*** e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, in altri Stati membri, dovrebbero essere rimossi gli ostacoli ***infrastrutturali, giuridici, economici e amministrativi*** e le difficoltà che ancora sussistono quando ci si reca in viaggio o in visita, ***si studia, si lavora o ci***

riconoscano tale condizione e i diritti di parcheggio.

si trasferisce in un altro Stato membro a causa della mancanza di riconoscimento *reciproco* della condizione di disabilità e dei documenti formali rilasciati in altri Stati membri che riconoscano tale condizione e i diritti di parcheggio.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine pertanto di facilitare l'esercizio, da parte delle persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro *per un breve periodo*, del diritto di accedere a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche senza discriminazioni basate sulla nazionalità, a condizioni paritarie rispetto alle persone con disabilità di tale Stato membro, e al fine di agevolare l'uso *dei trasporti* e di beneficiare di condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità su base paritaria rispetto a quello Stato membro, è necessario stabilire il quadro, le norme e le condizioni comuni, compreso un modello comune uniforme, per una carta europea della disabilità come prova della condizione di disabilità riconosciuta e per un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova del loro diritto riconosciuto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità.

Emendamento

(21) Al fine pertanto di facilitare l'esercizio, da parte delle persone con disabilità che sono in viaggio o in visita, *studiano, lavorano o si trasferiscono* in un altro Stato membro, del diritto di accedere a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche senza discriminazioni basate sulla nazionalità, a condizioni paritarie rispetto alle persone con disabilità di tale Stato membro, e al fine di agevolare l'uso *di tutti i mezzi di trasporto* e di beneficiare di condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità su base paritaria rispetto a quello Stato membro, è necessario stabilire il quadro, le norme e le condizioni comuni, compreso un modello comune uniforme, per una carta europea della disabilità come prova della condizione di disabilità riconosciuta e per un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova del loro diritto riconosciuto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) *Affinché le persone con disabilità possano beneficiare pienamente della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, gli Stati membri dovrebbero istituire siti web chiari, accessibili e aggiornati contenenti le informazioni pertinenti sui diritti e i vantaggi dei titolari delle carte.*

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Oltre alle condizioni e alle strutture di parcheggio, i servizi, le attività e le strutture contemplati dalla presente direttiva riguardano un'ampia gamma di attività in continua evoluzione, comprese le attività fornite a titolo gratuito da autorità pubbliche o da operatori privati, in virtù di obblighi (sulla base di norme nazionali/locali o obblighi giuridici) ma spesso anche su base volontaria (in particolare da parte di operatori privati) in una serie di settori strategici quali la cultura, il tempo libero, il turismo, lo sport, i trasporti pubblici e privati e l'istruzione.

(23) Oltre alle condizioni, **alle infrastrutture** e alle strutture di parcheggio, i servizi, le attività e le strutture contemplati dalla presente direttiva riguardano un'ampia gamma di attività in continua evoluzione, comprese le attività fornite a titolo gratuito da autorità pubbliche o da operatori privati, in virtù di obblighi (sulla base di norme nazionali/locali o obblighi giuridici) ma spesso anche su base volontaria (in particolare da parte di operatori privati) in una serie di settori strategici quali la cultura, il tempo libero, il turismo, lo sport, i trasporti pubblici e privati e l'istruzione.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte,

(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte,

oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Le condizioni e le strutture di parcheggio comprendono aree di parcheggio più ampie o riservate. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) **possono** viaggiare gratuitamente **o** sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità.

oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, ***l'accesso a zone a traffico limitato e pedonali, posti a sedere prioritari nei trasporti pubblici***, posti a sedere designati ***e facilmente accessibili nei trasporti pubblici***, nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza ***come i cani guida o i cani da assistenza, che sono di grande importanza per le persone con disabilità, comprese le disabilità visive***, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante ***a tasso zero o a tasso d'interesse ridotto***, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Le condizioni e le strutture di parcheggio comprendono aree di parcheggio più ampie o riservate ***e facilmente accessibili***. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) ***dovrebbero avere il diritto di*** viaggiare gratuitamente ***e di*** sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità. ***Le persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità sono designate dalla persona con disabilità stessa e possono cambiare di volta in volta a seconda delle esigenze.***

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) **Quando in uno Stato membro si applicano condizioni speciali o trattamenti preferenziali alle operazioni transfrontaliere di trasporto passeggeri nell'ambito della carta europea della disabilità, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per garantire che al momento dell'acquisto gli operatori di tali operazioni forniscano ai viaggiatori informazioni chiare sulle parti delle operazioni alle quali si applicano tali condizioni speciali o trattamenti preferenziali, per evitare che i viaggiatori titolari della carta europea della disabilità rischino di trovarsi sprovvisti di un documento di viaggio valido quando entrano in un altro Stato membro dove la stessa operazione non è soggetta alle stesse condizioni speciali o agli stessi trattamenti preferenziali.**

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in uno Stato membro deve essere determinato dalla presente direttiva unitamente alle competenze e alle procedure applicabili di tale Stato membro per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità e dei diritti di parcheggio per le persone con disabilità.

(25) Il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in uno Stato membro deve essere determinato dalla presente direttiva unitamente alle competenze e alle procedure applicabili di tale Stato membro per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità e dei diritti di parcheggio per le persone con disabilità. **Il rilascio e il rinnovo della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità**

dovrebbero sempre essere gratuiti.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità contengano tutte le informazioni pertinenti anche in braille.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità comporta il trattamento di dati personali, compresi in particolare i dati relativi alla condizione di disabilità del titolare della carta o del contrassegno, che sono "dati relativi alla salute" ai sensi dell'articolo 4, punto 15), del regolamento (UE) 2016/679¹⁷ e costituiscono una categoria particolare di dati personali ai sensi dell'articolo 9 di detto regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali nel contesto della presente direttiva dovrebbe essere conforme alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare al regolamento (UE) 2016/679. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che nella normativa nazionale siano previste adeguate garanzie applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare delle categorie particolari di dati personali. Gli

(27) Il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità comporta il trattamento di dati personali, compresi in particolare i dati relativi alla condizione di disabilità del titolare della carta o del contrassegno, che sono "dati relativi alla salute" ai sensi dell'articolo 4, punto 15), del regolamento (UE) 2016/679¹⁷ e costituiscono una categoria particolare di dati personali ai sensi dell'articolo 9 di detto regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali nel contesto della presente direttiva dovrebbe essere conforme alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare al regolamento (UE) 2016/679 **del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}**. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che nella normativa nazionale siano previste adeguate garanzie

Stati membri dovrebbero anche garantire la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva.

applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare delle categorie particolari di dati personali. Gli Stati membri dovrebbero anche garantire la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva.

¹⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

^{1 bis} Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

¹⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Lo Stato membro competente per il rilascio della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe essere quello in cui la persona risiede abitualmente ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004¹⁸ e (CE) n. 987/2009¹⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio e in cui la sua condizione di disabilità è stata accertata. I titolari di una carta europea della disabilità o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero poter utilizzare la

Emendamento

(28) Lo Stato membro competente per il rilascio della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe essere quello in cui la persona risiede abitualmente ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004¹⁸ e (CE) n. 987/2009¹⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio e in cui la sua condizione di disabilità è stata accertata. I titolari di una carta europea della disabilità o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero **sempre** poter

carta o il contrassegno quando soggiornano in qualsiasi altro Stato membro.

utilizzare la carta o il contrassegno quando soggiornano in qualsiasi altro Stato membro, ***nonché su qualsiasi mezzo di trasporto.***

¹⁸ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

¹⁸ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

¹⁹ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

¹⁹ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

Emendamento 31

Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Al fine di garantire che i lavoratori con disabilità possano effettivamente esercitare pienamente i loro diritti alla libera circolazione e beneficiare anche dei servizi, delle attività e delle strutture offerti dagli Stati membri, anche se forniti a titolo gratuito, la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero essere disponibili anche per i lavoratori che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per motivi di lavoro.

Emendamento

(29) Al fine di garantire che i lavoratori con disabilità possano effettivamente esercitare pienamente i loro diritti alla libera circolazione e beneficiare anche dei servizi, ***delle infrastrutture di trasporto,*** delle attività e delle strutture offerti dagli Stati membri, anche se forniti a titolo gratuito, la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero essere disponibili anche per i lavoratori che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per motivi di lavoro, ***compresi i lavoratori transfrontalieri con disabilità.***

Emendamento 32

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Il quadro previsto per il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non incide sulle competenze di uno Stato membro di accertare e riconoscere la condizione di disabilità e di concedere condizioni speciali, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o trattamento preferenziale per le persone con disabilità e/o per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali. Tale quadro non comprende le prestazioni di sicurezza sociale, la protezione sociale o le prestazioni di assistenza sociale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰.

²⁰ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le

Emendamento

(30) Il quadro previsto per il riconoscimento reciproco ***e automatico*** della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non incide sulle competenze di uno Stato membro di accertare e riconoscere la condizione di disabilità e di concedere condizioni speciali, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o trattamento preferenziale per le persone con disabilità e/o per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali. Tale quadro non comprende le prestazioni di sicurezza sociale, la protezione sociale o le prestazioni di assistenza sociale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰. ***Tuttavia, al fine di garantire la libertà di circolazione e le pari opportunità per le persone con disabilità, gli Stati membri possono coprire le prestazioni di sicurezza sociale, la protezione sociale e l'assistenza sociale per un periodo di tempo limitato per consentire il riconoscimento temporaneo della condizione di disabilità del titolare di una carta europea della disabilità quando si trasferisce in un altro Stato membro per motivi di lavoro o di studio, compresa la partecipazione ai programmi di mobilità dell'UE come ERASMUS+, fino al completamento del riesame della condizione di disabilità da parte del nuovo Stato membro. In tali casi, le pertinenti disposizioni dovrebbero essere estese anche ai familiari del titolare della carta.***

²⁰ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le

direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

Emendamento 33

Proposta di direttiva Considerando 31

Testo della Commissione

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale **quando** le persone con disabilità sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale **per** le persone con disabilità **quando** sono in viaggio o in visita, **studiano, lavorano o si trasferiscono** in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico **sul portale web dell'UE** in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882, **anche rendendo tutte le informazioni disponibili nelle lingue dei segni nazionali**. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. **Inoltre, per garantire che le informazioni pertinenti siano facilmente accessibili e utilizzabili per il pubblico e le persone con disabilità, gli Stati membri dovrebbero designare un**

punto di contatto nazionale come "sportello unico" che fornisca informazioni e orientamenti agli utenti sulle condizioni e sui servizi inclusi nella carta europea della disabilità e nel contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità nel proprio territorio, nonché sulle condizioni e sui servizi concessi nell'ambito delle pertinenti carte e certificati nazionali. Per agevolare ulteriormente la diffusione delle informazioni e rafforzare l'utilità delle carte per le persone con disabilità, la Commissione dovrebbe istituire una banca dati dell'UE accessibile al pubblico che renda disponibili le informazioni degli Stati membri. La Commissione dovrebbe esercitare una vigilanza sufficiente sul buon funzionamento dei punti di contatto nazionali e dovrebbe essere sufficientemente consultata.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Al fine di garantire la corretta applicazione della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare la direttiva al fine di stabilire il formato digitale della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, e per apportare modifiche agli allegati I e II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi e garantire l'interoperabilità.

Emendamento

(33) Al fine di garantire la corretta applicazione della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare la direttiva al fine di stabilire il formato digitale della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, e per apportare modifiche agli allegati I e II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi e garantire l'interoperabilità, **la sicurezza e la prova di tali formati digitali, comprese le funzionalità di verifica e l'interoperabilità con i sistemi nazionali.**

Emendamento 35

Proposta di direttiva Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva e dovrebbero pertanto stabilire mezzi di ricorso adeguati, compresi controlli della conformità e procedure amministrative e giudiziarie, per garantire che le persone con disabilità, le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, nonché gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che hanno un interesse legittimo possano agire per conto di una persona con disabilità ai sensi del diritto nazionale.

Emendamento

(35) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva e dovrebbero pertanto stabilire mezzi di ricorso adeguati, compresi controlli della conformità e procedure amministrative e giudiziarie, per garantire che le persone con disabilità, le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, nonché gli organismi pubblici, **quali gli organismi per la parità qualora siano stati istituiti**, o le associazioni, le organizzazioni, **in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità**, o altri soggetti giuridici privati che hanno un interesse legittimo possano agire per conto di una persona con disabilità ai sensi del diritto nazionale.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova, rispettivamente, della condizione di disabilità o del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni **brevi** in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro **l'**accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per

Emendamento

a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, **la cui condizione di disabilità è valutata e riconosciuta dalle autorità competenti in uno Stato membro di residenza**, come prova, rispettivamente, della condizione di disabilità o del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni **e libera circolazione** in uno Stato membro diverso

quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, o a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali;

da quello di residenza, concedendo loro **lo stesso** accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale **offerto alle persone con disabilità che risiedono nello Stato membro** per quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, o a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali;

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) le condizioni necessarie per promuovere l'uguaglianza delle persone con disabilità e contribuire alla libera circolazione delle stesse all'interno dell'UE, senza ostacoli alla libera circolazione e con il sostegno individuale di cui ogni persona ha bisogno, estendendo il fondamento di base dell'Unione, ossia la libertà di circolazione, a tutte le persone con disabilità che a tutt'oggi sono fortemente svantaggiate in questo ambito;

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Uno Stato membro può decidere che le deroghe di cui al paragrafo 2 non si applichino nei seguenti casi, al fine di garantire la parità di trattamento e di opportunità tra i suoi cittadini e altri cittadini dell'Unione con disabilità:

a) quando il titolare di una carta europea della disabilità si trasferisce in un altro Stato membro per stipulare un contratto di lavoro o iscriversi a un istituto di istruzione, fino a quando la condizione di disabilità non sia stata riesaminata dalle autorità competenti nello Stato membro di arrivo; o

b) quando il titolare di una carta europea della disabilità partecipa a un programma di mobilità dell'UE.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche ai familiari del titolare di una carta che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri a determinare le condizioni per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità o per la concessione del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità. Non pregiudica la competenza degli Stati membri a rilasciare, in aggiunta, a livello nazionale, regionale o locale, un certificato, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale per le persone con disabilità.

Emendamento

3. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri a determinare le condizioni per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità o per la concessione del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità. **Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2 bis**, non pregiudica la competenza degli Stati membri a rilasciare, in aggiunta, a livello nazionale, regionale o locale, un certificato, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale per le persone con disabilità.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali in materia di concessione od obbligo di concedere prestazioni speciali o condizioni preferenziali specifiche, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o un trattamento preferenziale per le persone con disabilità e, laddove previsto, per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali.

Emendamento

4. La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali in materia di concessione od obbligo di concedere prestazioni speciali o condizioni preferenziali specifiche, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o un trattamento preferenziale per le persone con disabilità e, laddove previsto, per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, ***così come gli animali da assistenza come i cani guida e i cani da assistenza.***

Emendamento 41

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che le persone con disabilità o le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, possono trarre da altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, comprese quelle che concedono prestazioni specifiche, condizioni speciali o un trattamento preferenziale.

Emendamento

5. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che le persone con disabilità o le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, ***così come gli animali da assistenza come i cani guida e i cani da assistenza,*** possono trarre da altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, comprese quelle che concedono prestazioni specifiche, condizioni speciali o un trattamento preferenziale.

Emendamento 42

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera c**

Testo della Commissione

c) "persone con disabilità": coloro che presentano durature menomazioni fisiche,

Emendamento

c) "persone con disabilità": coloro che presentano durature menomazioni fisiche,

mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri;

mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società *e nell'economia* su base di uguaglianza con gli altri;

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali o animali da assistenza riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

Emendamento

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, ***accesso a zone a traffico limitato e pedonali, posti a sedere prioritari nei trasporti pubblici***, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali o animali ***da assistenza come i cani guida o i cani*** da assistenza riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) "programma di mobilità dell'UE": qualsiasi programma temporaneo, che dura per un periodo di tempo determinato e si svolge in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza della persona, nel campo dell'istruzione, della formazione o

per finalità legate al lavoro.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 4 – comma 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva consente il riconoscimento della condizione di disabilità per tutti i cittadini dell'Unione con disabilità che partecipano a un programma di mobilità dell'UE avente una durata determinata.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i titolari di una carta europea della disabilità, quando sono in viaggio *o* in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza, abbiano accesso, alle stesse condizioni previste per le persone con disabilità titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità in tale Stato membro, a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale offerti in relazione ai servizi, alle attività e alle strutture di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i titolari di una carta europea della disabilità, quando sono in viaggio, in visita, ***studiano, lavorano o si trasferiscono*** in uno Stato membro diverso da quello di residenza, abbiano accesso, alle stesse condizioni previste per le persone con disabilità titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità in tale Stato membro, a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale offerti in relazione ai servizi, alle attività e alle strutture di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) qualora le condizioni speciali o il trattamento preferenziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali, o condizioni specifiche per gli animali da assistenza, tali condizioni favorevoli o specifiche siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali o gli animali da assistenza;

Emendamento

a) qualora le condizioni speciali o il trattamento preferenziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali, o condizioni specifiche per gli animali da assistenza, tali condizioni favorevoli o specifiche siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali **o i cani guida e i cani** da assistenza;

Emendamento 48

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro introduce la carta europea della disabilità secondo il formato uniforme comune di cui all'allegato I. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nelle carte fisiche utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito della carta europea della disabilità, non appena la Commissione avrà stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8 le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato I. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui all'allegato I.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro introduce la carta europea della disabilità secondo il formato uniforme comune **e accessibile nonché i requisiti di accessibilità** di cui all'allegato I. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nelle carte fisiche utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito della carta europea della disabilità, non appena la Commissione avrà stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8 le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato I. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui all'allegato I.

Emendamento 49

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri.

Emendamento

2. Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri *e dalle istituzioni dell'UE. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2 bis, la carta europea della disabilità sarà compatibile con qualsiasi tessera o certificato nazionale di riconoscimento della disabilità.*

Emendamento 50

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nei casi in cui la portata e l'applicazione della carta europea della disabilità siano identiche a quelle delle carte o dei certificati nazionali di riconoscimento della disabilità esistenti in uno Stato membro, tale Stato membro sostituisce la carta o il certificato nazionale di riconoscimento della disabilità con la carta europea della disabilità. Nei casi in cui la portata e l'applicazione non siano identiche, i beneficiari che ricevono una carta o un certificato nazionale di riconoscimento della disabilità ricevono automaticamente anche una carta europea della disabilità.

Emendamento 51

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano la carta europea della disabilità

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano la carta europea della disabilità

conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. **Fatto salvo** il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio della carta europea della disabilità è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. **Fatti salvi** il regolamento (UE) 2016/679 **del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio della carta europea della disabilità è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.

Emendamento

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente, **se tale è la procedura prevista dal riconoscimento nazionale della condizione di disabilità**, o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata **gratuitamente per il beneficiario** entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Gli Stati membri assicurano che le persone con disabilità, o i rappresentanti designati che agiscono per loro conto e con la loro approvazione, possano presentare ricorso contro la decisione delle autorità competenti in merito al rilascio o al rinnovo della carta europea della disabilità.*

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La validità minima della carta europea della disabilità rilasciata da uno Stato membro è almeno pari a quella del certificato di disabilità, della carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale con la durata più lunga che ne riconosca la condizione di disabilità rilasciati alla persona interessata dall'autorità competente dello Stato membro nel suo territorio.

6. La validità minima della carta europea della disabilità rilasciata da uno Stato membro, ***anche nei casi in cui sostituisce il certificato nazionale di disabilità, la carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale, come stabilito al paragrafo 2 bis***, è almeno pari a quella del certificato di disabilità, della carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale con la durata più lunga che ne riconosca la condizione di disabilità rilasciati alla persona interessata dall'autorità competente dello Stato membro nel suo territorio.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare*** atti delegati conformemente all'articolo 11 ***per***

7. ***Entro ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta*** atti delegati

integrare la presente direttiva *al fine di stabilire* il formato digitale della carta europea della disabilità e *garantire* l'interoperabilità, *e* di modificare l'allegato I al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, introdurre caratteristiche digitali al fine di prevenire falsificazioni e frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità.

conformemente all'articolo 11 *che integrino* la presente direttiva *stabilendo* il formato digitale della carta europea della disabilità e *garantiscono* l'interoperabilità. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per* modificare l'allegato I al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme *e accessibile*, adattarlo agli sviluppi tecnici, introdurre caratteristiche digitali al fine di prevenire falsificazioni e frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità, *l'accessibilità e la sicurezza, comprese le caratteristiche di verifica e l'interoperabilità con i sistemi nazionali.*

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. *La carta europea della disabilità può essere richiesta come prova della disabilità solo ai fini della presente direttiva, ma i titolari della carta non sono tenuti a esibire la carta come prova della disabilità nel contesto dei diritti stabiliti in altre normative dell'Unione, salvo diversa disposizione.*

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro introduce il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità secondo il formato uniforme comune di cui all'allegato II. Gli Stati membri introducono caratteristiche

1. Ciascuno Stato membro introduce il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità secondo il formato uniforme comune *e i requisiti di accessibilità* di cui all'allegato II. Gli Stati

digitali nei contrassegni fisici utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non appena la Commissione avrà stabilito, nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8, le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato II. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per *la carta europea della disabilità* di cui all'allegato II.

membri introducono caratteristiche digitali nei contrassegni fisici utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non appena la Commissione avrà stabilito, nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8, le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato II. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per *il contrassegno europeo di parcheggio* di cui all'allegato II.

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

Emendamento

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. ***Fatti salvi*** il regolamento (UE) 2016/679 ***del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. È rilasciato o rinnovato entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a **60** giorni.

Emendamento

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. È rilasciato o rinnovato **gratuitamente per il beneficiario ed** entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a **30** giorni. **Le persone con disabilità hanno tuttavia il diritto di chiedere che la versione digitale del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sia pronta entro 15 giorni.**

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri assicurano che le persone con disabilità, o i rappresentanti designati che agiscono per loro conto e con la loro approvazione, possano presentare ricorso contro la decisione delle autorità competenti in merito al rilascio o al rinnovo del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Emendamento 61

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. **Alla Commissione è conferito il**

Emendamento

7. **Entro 12 mesi dall'entrata in**

potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ***per integrare*** la direttiva ***al fine di stabilire*** il formato digitale del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e ***garantire*** l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali, ***e*** di modificare l'allegato II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità, ***anche*** attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali.

vigore della presente direttiva, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 11 ***che integrino*** la direttiva ***stabilendo*** il formato digitale del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e ***garantiscono*** l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 anche per*** modificare l'allegato II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire ***l'accessibilità e la sicurezza, comprese le funzioni di verifica e l'interoperabilità con i sistemi nazionali*** attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali.

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Disposizioni per i titolari della carta in caso di cambio di residenza

Gli Stati membri provvedono affinché il processo di rivalutazione e riconoscimento della condizione di disabilità e qualsiasi successivo rilascio di una nuova carta europea della disabilità o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sia effettuato entro un periodo di tempo ragionevole e in modo efficiente.

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Emendamento

2. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2, **ed entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.**

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, **anche digitali**, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.

Emendamento

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati **fisici e digitali** accessibili, **anche in braille, in versione audio, nelle lingue dei segni nazionali e in formati di facile lettura**, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o

Emendamento

2. Gli Stati membri, **in cooperazione con la Commissione europea**, adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

rinnovarli.

e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli. *A tale proposito, gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale che fornisca informazioni e orientamenti al pubblico e alle persone con disabilità sulle condizioni e sui servizi inclusi nella carta europea della disabilità e nel contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità nel proprio territorio, nonché sulle condizioni e sui servizi concessi nell'ambito delle pertinenti carte e certificati nazionali.*

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Come misura appropriata al fine di sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, come stabilito nel paragrafo precedente, la Commissione dovrebbe sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello dell'Unione per diffondere informazioni e formazione sulla carta europea della disabilità ai cittadini, alle autorità pubbliche e agli operatori privati potenzialmente in grado di offrire un trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5, su base continuativa.

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Entro [6 mesi dalla data di recepimento della presente direttiva], la Commissione istituisce un portale web europeo dedicato e aggiornato, accessibile al pubblico, contenente una banca dati

che mette a disposizione le informazioni pertinenti relative alle condizioni, alle infrastrutture e alle strutture applicabili relative alla carta europea della disabilità e al contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità nel territorio di ciascuno Stato membro. Il portale web fornisce tali informazioni in tutte le lingue dell'Unione europea, compresa la lingua dei segni, nonché mezzi di comunicazione di facile lettura e potenziativi.

Collega, in modo chiaro, accessibile e trasparente, i punti di contatto nazionali di cui al paragrafo 2 e i siti web ufficiali degli Stati membri di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

Se del caso, le informazioni disponibili sono fornite a livello locale, regionale o nazionale in ciascuno Stato membro.

Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche caricano tali informazioni nella banca dati e le aggiornano laddove necessario.

La Commissione valuta la possibilità di includere nel portale web europeo una funzione di raffronto che consenta agli utenti di confrontare la normativa di uno Stato membro con un'altra, comprese, se del caso, le differenze regionali e comunali all'interno degli Stati membri.

Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Qualsiasi misura adottata per evitare il rischio di falsificazione o frode tiene in debita considerazione i diritti delle persone con disabilità e non comporta alcuna interferenza con gli interessi legittimi delle persone con disabilità nell'uso della carta e del*

contrassegno né porta alla loro stigmatizzazione.

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. *Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli operatori privati e le autorità pubbliche applichino ai titolari di una carta europea della disabilità e di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità le stesse condizioni o lo stesso trattamento preferenziale di cui godono i cittadini nazionali dello Stato membro con disabilità riconosciuta. Gli Stati membri prevedono sanzioni applicabili in caso di violazione di tale obbligo.*

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se **disponibile**, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

7. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche **e**, se **del caso**, con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, ***nonché le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.***

Emendamento 72

**Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, ***promuovendo la partecipazione e il dialogo con le associazioni che rappresentano le persone con disabilità.***

Emendamento 73

**Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

(b) disposizioni in base alle quali gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva possono adire, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti per conto o a sostegno di una persona con disabilità, con la sua approvazione, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo

Emendamento

(b) disposizioni in base alle quali gli organismi pubblici o le associazioni, ***quali, se del caso, gli organismi per la parità,*** le organizzazioni, ***in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità,*** o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva possono adire, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi

diretto a far rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

competenti per conto o a sostegno di una persona con disabilità, con la sua approvazione, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Emendamento 74

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili **agli operatori pubblici e privati e ai prestatori di servizi** in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori privati o le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili in formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori privati o le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili in formati **fisici e digitali chiari, completi e accessibili, anche in braille, stampa a grandi caratteri e in versione audio**, le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5.

Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Se del caso, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori di servizi di trasporto passeggeri transfrontaliero forniscano ai passeggeri in possesso di una carta europea della disabilità informazioni chiare sulle parti delle operazioni alle quali si applicano condizioni speciali o trattamenti preferenziali.

Emendamento 77

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri incoraggiano gli operatori privati o le autorità pubbliche ad offrire volontariamente condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità.

Emendamento

2. Gli Stati membri incoraggiano gli operatori privati o le autorità pubbliche ad offrire volontariamente condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità ***ed eventualmente li sostengono in tal senso.***

Emendamento 78

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le informazioni di cui ***al paragrafo*** 1 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento

3. Le informazioni di cui ***ai paragrafi*** 1 ***e 1 bis*** del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento 79

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il gg/mm/aa [**tre** anni dopo la data di applicazione della presente direttiva], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Emendamento

1. Entro il gg/mm/aa [**due** anni dopo la data di applicazione della presente direttiva], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Emendamento 80

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La relazione comprende una valutazione d'impatto dell'uso della carta come strumento per migliorare la portabilità delle prestazioni nel settore della sicurezza sociale ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e dell'assistenza sociale a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE.

Emendamento 81

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La relazione include una valutazione d'impatto dei quadri nazionali, dei criteri di ammissibilità, delle condizioni o delle procedure di valutazione per ottenere il riconoscimento di una condizione di disabilità, nonché il

relativo rinnovo e la revoca della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, al fine di armonizzare la definizione di disabilità e garantire il riconoscimento reciproco della condizione di disabilità in tutti gli Stati membri e individuare eventuali discrepanze tra gli Stati membri a tale riguardo, nonché eventuali impatti negativi sui titolari delle carte.

La relazione valuta anche l'impatto della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità rispetto ai quadri nazionali in cui il trattamento preferenziale delle persone con disabilità differisce in base al livello di disabilità o ad altre condizioni.

Emendamento 82

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Nell'ambito di tale relazione, la Commissione valuta inoltre la misura in cui l'attuazione della presente direttiva ha conseguito i suoi obiettivi e la sua interazione con altri atti giuridici pertinenti dell'Unione.

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa volta a modificare la presente direttiva.

Emendamento 83

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa [entro **18** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa [entro **12** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento 84

**Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [**30** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [**24** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento 85

**Proposta di direttiva
Allegato I – punto 8**

Testo della Commissione

8. La scritta "carta europea della disabilità" *è riportata* utilizzando il carattere Arial e in Braille utilizzando le dimensioni del codice Marburg.

Emendamento

8. ***Tutte le informazioni pertinenti, compresa*** la scritta "carta europea della disabilità", ***sono riportate*** utilizzando il carattere Arial e in Braille utilizzando le dimensioni del codice Marburg.

Emendamento 86

**Proposta di direttiva
Allegato I – punto 10 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. *La carta ha un codice QR definito contenente tutti i dati della carta in un formato accessibile ed è debitamente contrassegnata con segni in rilievo.*

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 3 – lettera a – trattino 5

Testo della Commissione

Emendamento

– laddove il contrassegno sia associato a **un veicolo**, il numero di targa è **visibile**.

– laddove il contrassegno sia associato a **uno o più veicoli**, il numero **o i numeri** di targa **sono visibili**.

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 3 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– la scritta in stampatello "contrassegno di parcheggio europeo per le persone disabili" nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso; a sufficiente distanza segue la scritta in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;

– la scritta in stampatello "contrassegno di parcheggio europeo per le persone disabili" nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso **e in braille utilizzando le dimensioni del codice Marburg**; a sufficiente distanza segue la scritta in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *La carta ha un codice QR definito contenente tutti i dati della carta in un*

*formato accessibile ed è debitamente
contrassegnata con segni in rilievo.*

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Funktionsrätt Sverige
Forum europeo sulla disabilità (EDF)
Unione europea dei ciechi (EBU)

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione della carta europea della disabilità e della carta europea di parcheggio per le persone con disabilità
Riferimenti	COM(2023)0512 – C9-0328/2023 – 2023/0311(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 19.10.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	TRAN 19.10.2023
Commissioni associate - annuncio in aula	19.10.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Erik Bergkvist 19.10.2023
Esame in commissione	30.11.2023
Approvazione	7.12.2023
Esito della votazione finale	+: 39 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Jakob G. Dalunde, Karima Delli, Mario Furore, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Tomasz Piotr Poręba, Bergur Løkke Rasmussen, Dominique Riquet, Thomas Rudner, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Achille Variati, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Kosma Złotowski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Tom Berendsen, Sara Cerdas, Maria Grapini, Ljudmila Novak, Dorien Rookmaker, Nicolae Ștefănuță, Kathleen Van Brempt
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Karolin Braunsberger-Reinhold, Andreas Glück, Ondřej Kovařík, Erik Marquardt, Anđelika Anna Możdżanowska, Wolfram Pirchner, Eugen Tomac

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

39	+
ECR	Peter Lundgren, Andželika Anna Mozdżanowska, Tomasz Piotr Poręba, Dorien Rookmaker, Kosma Złotowski
ID	Marco Campomenosi
NI	Mario Furore
PPE	Tom Berendsen, Karolin Braunsberger-Reinhold, Jens Gieseke, Elzbieta Katarzyna Lukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ljudmila Novak, Wolfram Pirchner, Barbara Thaler, Eugen Tomac, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo
Renew	José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Andreas Glück, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Bergur Løkke Rasmussen, Dominique Riquet
S&D	Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Thomas Rudner, Vera Tax, István Ujhelyi, Kathleen Van Brempt, Achille Variati
Verts/ALE	Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Erik Marquardt, Tilly Metz, Nicolae Ștefănuță

0	-

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

05.12.2023

**LETTERA DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI**

On. Dragoş PÎSLARU
Presidente
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
BRUXELLES

Oggetto: Parere sotto forma di lettera sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (COM(2023)0512 – C9-0328/2023 – 2023/0311(COD))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto, la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori è stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella riunione del 25 ottobre 2023 ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha esaminato la questione nella riunione del 4 dicembre 2023 e ha adottato il suo parere sotto forma di lettera in tale riunione¹. Ha deciso di invitare la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella relazione di carattere legislativo che appoverà i suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

Anna CAVAZZINI
Presidente

¹ Erano presenti al momento della votazione finale: Andrus Ansip (vicepresidente), Maria Grapini (vicepresidente), Maria-Manuel Leitão-Marques (vicepresidente), Pablo Arias Echeverría, Laura Ballarín Cereza, Biljana Borzan, Markus Buchheit, Maria da Graça Carvalho, Dita Charanzová, Deirdre Clune, Malte Gallée, Sandro Gozi, Eugen Jurzyca, Włodzimierz Karpiński, Morten Løkkegaard, Antonius Manders, Karen Melchior, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, René Repasi, Andreas Schwab, Róza Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann, Marco Zullo, Estrella Durá Ferrandis (a norma dell'articolo 209, paragrafo 7), Ska Keller (a norma dell'articolo 209, paragrafo 7).

SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a tenere conto dei seguenti suggerimenti:

1. La commissione IMCO accoglie con grande favore la proposta di direttiva della Commissione che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, un'iniziativa attesa da tempo per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini con disabilità e alle loro richieste di godere pienamente della libertà di circolazione e dell'accesso ai servizi nell'UE. L'importanza delle questioni relative all'accessibilità per la commissione è stata evidenziata nella sua recente relazione d'iniziativa sul centro "AccessibleEU"². In tale relazione, la commissione IMCO ha ricordato che l'accessibilità è un presupposto fondamentale affinché le persone con disabilità possano godere pienamente dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Si tratta di uno dei principi generali della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che è giuridicamente vincolante per l'UE e i suoi Stati membri.

2. La commissione IMCO ricorda inoltre quanto la proposta sia radicata nei valori e nei principi del mercato interno. La proposta integra la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno³. Pertanto, le basi giuridiche della proposta sono l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 TFUE (relativi ai servizi normalmente prestati dietro retribuzione nel mercato interno), in quanto la proposta concederà ai titolari della carta o del contrassegno il diritto di beneficiare di condizioni/trattamenti adeguati, specializzati e preferenziali quando accedono ai servizi su base di uguaglianza con le persone con disabilità nello Stato membro visitato.

3. La proposta integra inoltre l'atto europeo sull'accessibilità (direttiva (UE) 2019/882)⁴ e la direttiva sull'accessibilità del web (direttiva (UE) 2016/2102)⁵, entrambe intese a eliminare e prevenire gli ostacoli derivanti dall'eterogeneità dei requisiti di accessibilità negli Stati membri. L'importanza dell'atto europeo sull'accessibilità quale contesto della proposta è illustrata al considerando 8. Questi atti legislativi sono importanti risultati ottenuti dalla commissione IMCO della precedente legislatura, e la commissione desidera sottolineare la loro costante rilevanza per il dibattito sull'accessibilità, evidenziando che questi risultati fondamentali per il mercato interno hanno spianato la strada all'adozione della proposta relativa alla carta europea della disabilità.

4. Per quanto riguarda i principi del mercato interno su cui si basano la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio, la commissione IMCO ricorda la posizione della Commissione, di cui al considerando 22 della proposta, secondo cui il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe facilitare e garantire pienamente l'esercizio da parte delle persone con disabilità, quando sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, del diritto di ricevere e beneficiare di condizioni speciali e/o di un trattamento preferenziale offerti da

² 2022/2013(INI).

³ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

⁴ Direttiva (UE) 2019/882 concernente i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 70).

⁵ Direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

operatori privati o autorità pubbliche per accedere a ai servizi, compresi i servizi di trasporto passeggeri, alle attività e alle strutture, anche se forniti a titolo gratuito, nonché il facile accesso a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza, a parità di condizioni rispetto a quelle previste sulla base di certificati, carte di disabilità o altri documenti formali nazionali che riconoscono la condizione di disabilità, rilasciati dalle autorità competenti del paese ospitante.

5. La commissione IMCO sottolinea inoltre l'importanza di trovare i mezzi migliori per diffondere le informazioni tra le persone con disabilità, in modo che i visitatori di uno Stato membro siano in grado di trovare facilmente informazioni sui diritti e gli obblighi che hanno nello Stato membro visitato. La commissione IMCO accoglie con favore l'iniziativa "Accessible EU" e ritiene che essa potrebbe includere informazioni utili sulla carta europea della disabilità e sul contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

6. La carta della disabilità servirà da base per sensibilizzare maggiormente alla diversità e promuovere l'accettazione delle persone con disabilità nella società, rafforzando nel contempo il loro diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea. La carta della disabilità sarà particolarmente utile anche per le persone con disabilità invisibili, che spesso devono far fronte a ulteriori barriere comportamentali.

7. Questo strumento garantirà che tali cittadini non subiscano discriminazioni quando si spostano nei paesi dell'UE, consentendo inoltre di creare certezza ed eliminare gli ostacoli amministrativi sia per le persone con disabilità che per gli operatori pubblici e privati di servizi, strutture e attività. Al fine di rafforzare la proposta relativa al contrassegno di parcheggio e apportare una serie di miglioramenti concreti per le persone con disabilità, dovrebbe essere istituita una nuova banca dati per informare le persone con disabilità in merito ai diversi diritti di parcheggio e alle norme concernenti i posti macchina per persone con disabilità nei vari Stati membri e nelle loro regioni, nelle loro città e nei loro comuni.

8. Le persone con disabilità incontrano ancora notevoli ostacoli alla libera circolazione quando si trasferiscono stabilmente in un altro Stato membro per motivi di studio e di lavoro. Pertanto, si raccomanderebbe una deroga all'articolo 2, paragrafo 2, al fine di consentire il riconoscimento temporaneo della condizione di disabilità di una persona per la fase di transizione, durante il trasferimento all'estero per motivi di studio e di lavoro e durante la procedura di riesame per il riconoscimento della disabilità da parte del nuovo Stato membro. Tale deroga si applica anche ai partecipanti ai programmi di mobilità dell'UE come ERASMUS+.

9. Per garantire la libera circolazione dei lavoratori con disabilità e promuovere l'inclusione delle persone con disabilità nella forza lavoro, la carta europea della disabilità dovrebbe essere disponibile anche per le persone con disabilità che si recano in altri Stati membri per motivi di lavoro.

10. In linea con la proposta della Commissione, il riconoscimento reciproco è il meccanismo fondamentale per conseguire gli obiettivi della proposta, in modo che non siano necessarie ulteriori azioni da parte del titolare della carta. La commissione IMCO sostiene pienamente questo strumento di rafforzamento dei diritti delle persone con disabilità, promuovendone l'indipendenza e la piena partecipazione alla società. Si tratta di un modo semplice per conseguire tali obiettivi e pienamente in linea con l'approccio adottato nella

legislazione sul mercato interno.

11. Al tempo stesso, la commissione IMCO accoglie con favore la posizione della Commissione secondo cui la concessione di tali diritti alle persone con disabilità dovrebbe basarsi sulla protezione già offerta a livello nazionale e non pregiudicarla, al fine di rafforzare l'esercizio dei diritti di libera circolazione delle persone con disabilità. Pertanto, la commissione IMCO si esprime a favore della posizione adottata dalla Commissione secondo cui, come indicato all'articolo 2 e al considerando 30, la proposta non incide sulle competenze di uno Stato membro di accertare e riconoscere la condizione di disabilità e di concedere condizioni speciali, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o trattamento preferenziale per le persone con disabilità e/o per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali. La proposta è un'iniziativa di armonizzazione minima, in quanto non impedisce agli Stati membri di concedere un riconoscimento supplementare alle persone con disabilità. La commissione IMCO accoglie con favore tale approccio. Sottolinea tuttavia che l'approccio di armonizzazione minima non dovrebbe essere utilizzato come giustificazione per evitare disposizioni più ambiziose e incoraggia inoltre gli Stati membri a cooperare strettamente in questo settore al fine di conseguire un elevato livello di integrazione e di protezione per tutti i cittadini europei con disabilità.

12. La commissione IMCO valuta positivamente l'approccio misto adottato dalla Commissione per il formato della carta della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio. Apprezza l'aspetto favorevole al digitale, che è pienamente in linea con l'approccio moderno adottato in altre normative sul mercato interno, come la direttiva sull'accessibilità del web. Tuttavia, come in altri settori, è importante garantire che la carta della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio siano pienamente e facilmente accessibili e comprensibili a tutti gli utenti, compresi quelli che non hanno familiarità con le tecnologie digitali e per i quali tali tecnologie rappresentano una sfida, al fine di consentire una comprensione immediata non solo per le persone con disabilità, ma anche per le persone che forniscono loro assistenza o alle quali è chiesto di assisterle. La carta della disabilità dovrebbe chiarire almeno il tipo di assistenza di cui la persona ha bisogno e, nel migliore dei casi, la disabilità della persona. Pertanto, la carta dovrebbe disporre di informazioni chiare, compresi pittogrammi, che indichino il tipo di assistenza necessaria.

13. Pertanto, la commissione IMCO accoglie con favore l'esplicita posizione assunta dalla Commissione secondo cui dovrebbe essere disponibile anche una carta fisica con elementi digitali leggibili con mezzi elettronici e, come indicato all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 6, e al considerando 26, che all'utente dovrebbe sempre essere concessa la scelta tra una carta fisica o una carta digitale, o entrambe. È importante sottolineare, tuttavia, che il braille, pur essendo incluso nella carta europea della disabilità, non figura nel contrassegno europeo di parcheggio. Il contrassegno europeo di parcheggio fisico dovrebbe essere pienamente accessibile, compresa l'aggiunta di braille sulla carta stessa. Il contrassegno europeo di parcheggio dovrebbe essere visualizzato in braille utilizzando le dimensioni del codice Marburg, il che ne faciliterà l'identificazione da parte degli utenti.

14. La commissione IMCO sottolinea l'importanza di garantire l'efficacia della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio attraverso un'adeguata campagna di comunicazione e il coinvolgimento degli enti locali e regionali, compresi i servizi di polizia.

15. Pur garantendo le prerogative degli Stati membri di rilasciare carte della disabilità nazionali alle persone con disabilità, la commissione IMCO incoraggia la Commissione a prendere in considerazione la futura fusione delle carte della disabilità nazionali ed europee.

16. Allo stesso tempo, la commissione IMCO riconosce l'ampia delega di potere alla Commissione per modificare il formato standardizzato della carta e ritiene che le modifiche in tal senso non dovrebbero portare a interpretazioni errate da parte degli utenti e delle autorità responsabili del rilascio della carta, il che comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della direttiva.

17. La commissione IMCO propone di includere un elenco non esaustivo di indicatori di prestazione specifici nella clausola di comunicazione e revisione, in particolare l'aggiunta di indicatori di impatto e di risultato, compreso l'impatto sul settore dei trasporti, sulle autorità pubbliche, sulle istituzioni e sui bilanci pubblici e sull'impatto distributivo tra gli Stati membri, a quelli puramente orientati ai risultati, come il numero di Stati membri che hanno recepito la direttiva e il numero di carte europee della disabilità e di contrassegni europei di parcheggio emessi dagli Stati membri. Sarebbero utili anche le informazioni sui costi e i benefici quantitativi della direttiva. Tali aggiunte mirano a fornire una migliore valutazione del recepimento e dell'applicazione della direttiva, contribuendo a un processo decisionale più solido e informato.

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA
RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

La presidente, in qualità di relatrice, dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver ricevuto contributi da alcuna entità o persona da menzionare nel presente allegato in virtù dell'articolo 8 dell'allegato I del regolamento.

4.12.2023

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLE DONNE E L'UGUAGLIANZA DI GENERE

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità
COM(2023)0512 – C9 – 0328/2023

Relatrice per parere: Rosa Estaràs Ferragut

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito la "Carta"), in particolare gli articoli 3, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 34, 35, 36, 41, 42, 45 e 47, riunisce le libertà e i diritti personali più importanti, anche delle persone con disabilità.

(2 ter) La risoluzione del 13 dicembre 2022 sul tema "Verso la parità di diritti per le persone con disabilità"^{1 bis} afferma l'importanza e la necessità di disporre di una carta europea della disabilità.

(2 quater) La risoluzione del 4 ottobre 2023 sull'armonizzazione dei diritti delle persone autistiche^{2 bis} sottolinea

l'importanza della proposta relativa alla carta europea della disabilità.

1 bis

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0435_IT.html

2 bis

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0343_IT.html

Emendamento 2

**Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) L'uguaglianza di genere è un valore dell'Unione sancito dall'articolo 2 TUE, e l'articolo 8 TFUE afferma che in tutte le sue azioni l'Unione mira a eliminare le ineguaglianze, stabilendo il principio dell'integrazione della dimensione di genere e dell'uguaglianza di genere. L'Unione europea ha ratificato la convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e, pertanto, tutte le donne, senza discriminazioni e indipendentemente da qualsiasi disabilità, devono poter beneficiare della protezione e del sostegno previsti da tale convenzione.

Emendamento 3

**Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Il mandato relativo all'uguaglianza e alla non discriminazione contenuto nell'articolo 5

della CRPD è pertinente, poiché la carta europea della disabilità mira ad accelerare l'uguaglianza delle persone con disabilità mediante il loro riconoscimento reciproco nell'UE. È necessario affrontare la mobilità e la libera circolazione tenendo conto della dimensione di genere affinché questa legislazione contribuisca al riconoscimento dei diritti delle donne e delle ragazze con disabilità, delle madri e delle donne che prestano assistenza a persone con disabilità, nonché all'adozione di un approccio intersezionale al fine di proteggerle dalla discriminazione. È indispensabile riconoscere che le donne e le ragazze con disabilità sono vittime di discriminazioni in molti ambiti della vita, tra cui l'isolamento sociale, la mancanza di accesso ai servizi di prossimità, alloggi di scarsa qualità, l'istituzionalizzazione e l'assistenza sanitaria inadeguata, il che impedisce loro di apportare un contributo e partecipare attivamente alla società. Le donne con disabilità hanno una probabilità dieci volte maggiore di subire violenze fisiche o sessuali rispetto alle donne senza disabilità, ed è pertanto opportuno mettere a disposizione informazioni sull'accesso ai servizi di assistenza specializzati per le donne con disabilità che hanno subito una qualsiasi forma di violenza di genere. Nel complesso, la situazione delle donne e delle ragazze con disabilità è peggiore di quella degli uomini e dei ragazzi con disabilità, e questa situazione è accentuata, ad esempio, nelle zone rurali, dove l'accesso ai servizi e alle opportunità in generale è molto più limitato. Qualsiasi persona con una disabilità effettiva, ai sensi dell'articolo 1 della CRPD, quando risiede o si sposta in uno Stato membro dell'Unione diverso dal proprio, dovrebbe vedere riconosciuta la propria condizione di disabilità.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Scopo di tale convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri. L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza della necessità di adottare misure adeguate a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità.

Emendamento

(6) Scopo di tale convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri. ***L'articolo 6 dell'UNCRPD riconosce specificamente che le donne e le ragazze con disabilità sono soggette a discriminazione multipla, dovuta, in molti casi, all'intersezione di genere e disabilità, che incide su tutti gli ambiti della loro vita, comprese le loro esperienze di mobilità, e impone agli Stati parte di adottare misure per garantire loro il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali e di assicurare il pieno sviluppo, progresso ed emancipazione delle donne. Poiché le donne con disabilità sono spesso esposte a forme intersezionali di discriminazione, la legislazione dell'Unione dovrebbe integrare un approccio intersezionale per far fronte adeguatamente all'esclusione e alla discriminazione da un punto di vista globale, sistemico e strutturale. Benché gli Stati membri dell'Unione siano vincolati dall'UNCRPD, esistono differenze significative tra i vari paesi per quanto riguarda la sua applicazione^{1 bis}. Tutti i paesi devono compiere progressi in materia di uguaglianza delle persone con disabilità, ad esempio investendo nelle infrastrutture, rafforzando le capacità e realizzando campagne di sensibilizzazione.*** L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza della necessità di adottare misure adeguate a garantire l'accessibilità ***universale*** alle persone con disabilità, ***ad esempio a quelle affette da***

analfabetismo funzionale, problema che interessa principalmente le donne, in particolare per quanto riguarda la presente direttiva, e di assicurare che le persone con disabilità beneficino della mobilità personale con la massima indipendenza possibile.

(6 bis) È necessario riconoscere che le donne e le ragazze con disabilità sono esposte a un rischio maggiore di subire violenze e abusi, anche di tipo sessuale, e sono più vulnerabili a causa del loro sesso, della loro età e della loro disabilità.

(6 ter) I dati mostrano chiaramente che coloro che prestano assistenza alle persone disabili sono nella stragrande maggioranza donne e che è pertanto necessario applicare un approccio sensibile alle specificità di genere anche per quanto riguarda i prestatori di assistenza.

*^{1 bis} Implementing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità),
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2023-uncrpd-human-rights-indicators_en.pdf*

Emendamento 5

**Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) I dati dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere^{1 bis} mostrano che nell'Unione il 20 % delle donne con disabilità ha un lavoro a tempo pieno, rispetto al 29 % degli uomini con disabilità e al 48 % delle donne senza disabilità. Il 22 % delle donne con disabilità è a rischio di povertà, rispetto al

20 % degli uomini con disabilità e al 16 % delle donne senza disabilità. Il 17 % delle donne con disabilità ha conseguito un diploma di istruzione terziaria, rispetto al 18 % degli uomini con disabilità e al 32 % delle donne senza disabilità. L'11 % delle donne con disabilità ha necessità insoddisfatte di controlli medici, rispetto al 10 % degli uomini con disabilità e al 3 % delle donne senza disabilità. Nell'Unione vi sono circa 46 milioni di donne e ragazze con disabilità, che rappresentano circa il 16 % della popolazione femminile totale e il 60 % della popolazione complessiva di persone con disabilità^{1 ter}. Pertanto, nell'istituire una carta europea della disabilità deve essere applicato un approccio sensibile alle specificità di genere e, conformemente alle raccomandazioni specifiche adottate dal comitato CRPD sulla relazione iniziale dell'Unione nel 2015, in particolare, l'integrazione della prospettiva delle donne e delle ragazze con disabilità deve essere al centro della strategia dell'UE per la parità di genere, insieme a politiche e programmi e a una prospettiva di genere nella sua strategia sulla disabilità. Il comitato ha inoltre raccomandato all'Unione europea di elaborare misure volte a promuovere i diritti delle donne e delle ragazze con disabilità istituendo un meccanismo per monitorare i progressi e sostenere il finanziamento della raccolta di dati e della ricerca sulle donne e le ragazze con disabilità^{1 ter}. La Commissione e gli Stati membri dell'Unione provvedono affinché siano raccolti dati disaggregati per genere al fine di elaborare una valutazione dell'impatto di genere della direttiva e di garantirne una revisione futura che preveda l'integrazione della dimensione di genere.

^{1 bis} Intersecting inequalities in the European Union in the 2023 Gender Equality Index

<https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/domain/intersecting-inequalities/disability/work>

1 ter <https://www.edf-feph.org/women-and-gender-equality/>

1 quater *Osservazioni conclusive concernenti la relazione iniziale dell'Unione europea CRPD/C/EU/CO/1, comitato sui diritti delle persone con disabilità, 2 ottobre 2015.*

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a Göteborg il 17 novembre 2017⁴⁰, stabilisce che ogni persona, a prescindere tra le altre cose dalla disabilità, ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità anche in materia di accesso a beni e servizi disponibili al pubblico (principio 3). Il pilastro riconosce inoltre alle persone con disabilità il diritto a servizi che consentano loro di partecipare alla società (principio 17).

Emendamento

(7) Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a Göteborg il 17 novembre 2017⁴⁰, stabilisce che ogni persona, a prescindere tra le altre cose dalla disabilità, ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità anche in materia di **occupazione, protezione sociale, istruzione**, accesso a beni e servizi disponibili al pubblico (principio 3), **e che la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere garantita e rafforzata in tutti i settori (principio 2)**. Il pilastro riconosce inoltre alle persone con disabilità il diritto a servizi che consentano loro di partecipare **al mercato del lavoro e alla società e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze** (principio 17). **(1) Il pilastro europeo dei diritti sociali riconosce inoltre che ogni persona ha il diritto di accedere tempestivamente a un'assistenza sanitaria preventiva e terapeutica di buona qualità e a costi accessibili (principio 16).**

⁴⁰ Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

⁴⁰ Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) *Gli assistenti personali possono comprendere i prestatori di assistenza informale, come i familiari, e occorre tenere conto del fatto che le donne si assumono una responsabilità sproporzionata nell'assistenza non retribuita e retribuita alle persone con disabilità, compresi i componenti femminili della famiglia.*

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) *È necessario far fronte all'enorme mancanza di conoscenze sull'accessibilità psicosociale, che è il motivo per cui non vengono adottate misure individuali e strutturali per eliminare le barriere che la ostacolano o la impediscono, comprese le barriere attitudinali, amministrative e sistemiche o simboliche, al fine di contribuire a combattere la stigmatizzazione e i pregiudizi che conducono alla discriminazione, alle violenze, agli abusi, all'esclusione sociale e alla segregazione, che costituiscono ostacoli all'esercizio effettivo dei diritti delle persone con disabilità e non favoriscono il rispetto della loro autonomia, della loro volontà e delle loro preferenze.*

Motivazione

È necessaria una maggiore protezione delle donne con disabilità. La carta europea della disabilità dovrebbe prevedere uno status preferenziale per le donne e le ragazze con

disabilità che sono vittime di violenze e abusi, accordando loro un'attenzione urgente in quanto persone maggiormente a rischio, in modo che possano essere adottate misure preventive.

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano, tra gli altri, l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Le condizioni e le strutture di parcheggio comprendono aree di parcheggio più ampie o riservate. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità.

Emendamento

(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano, tra gli altri, l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Le condizioni e le strutture di parcheggio comprendono aree di parcheggio più ampie o riservate. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità. ***Per quanto riguarda l'adozione di misure efficaci per garantire la***

mobilità, è necessario tenere conto dell'accessibilità dei diversi mezzi di trasporto pubblico (treno, aereo, ecc.) per le persone con disabilità che devono utilizzare la propria sedia a rotelle in ragione delle specificità necessarie per garantire la loro sicurezza.

Motivazione

È necessario garantire la non discriminazione delle persone con disabilità. Le persone con disabilità dovrebbero godere di tutti i diritti su un piano di parità rispetto alle altre persone. Ciò comprende la possibilità di godere del diritto alla libera circolazione senza ostacoli e con il sostegno individuale di cui ciascuna persona ha bisogno. L'emendamento mira a garantire l'accessibilità universale, conformemente all'articolo 9 della CRPD, in linea con i precedenti emendamenti.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punti 3 bis e 3 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) ai servizi di informazione e consulenza destinati alle donne e alle ragazze con disabilità;

(3 ter) ai servizi di informazione, all'assistenza e al sostegno specialistici alle donne e alle ragazze con disabilità vittime di violenza.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che tutte le persone con disabilità titolari di una carta europea della disabilità siano riconosciute, onde garantire il riconoscimento reciproco della carta

come strumento di protezione contro la discriminazione basata sulla disabilità, e abbiano pertanto il diritto di accedere in tutta l'UE ai mezzi di ricorso e ai meccanismi previsti in caso di violazione dei diritti e di mancanza di un'effettiva parità di trattamento. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché la carta europea della disabilità sia equamente accessibile alle persone con disabilità, a prescindere da sesso, genere, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età od orientamento sessuale.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La carta europea della disabilità è rilasciata sotto forma di carta fisica ed è integrata da un formato digitale al momento dell'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 7. Alle persone con disabilità è riconosciuta la possibilità di utilizzare il contrassegno digitale o fisico o entrambi.

Emendamento

5. La carta europea della disabilità è rilasciata sotto forma di carta fisica ed è integrata da un formato digitale al momento dell'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 7. Alle persone con disabilità è riconosciuta la possibilità di utilizzare il contrassegno digitale o fisico o entrambi. ***La procedura per richiedere e ottenere una carta europea della disabilità rilasciata dagli Stati membri è concepita in modo semplificato. Per le persone con disabilità che chiedono il rilascio della carta vi sarebbe l'opzione, ad esempio, di elencare sul retro della carta i loro requisiti specifici. In tal modo non dovrebbe esservi alcuna barriera fisica o digitale alla garanzia della parità di accesso al rilascio o al rinnovo della carta a titolo gratuito. È importante assicurarne la piena accessibilità e fruibilità da parte di tutte le persone con disabilità, in particolare delle donne e delle ragazze con disabilità che sono particolarmente a***

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e **informare** le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico, **compresi le autorità pubbliche e i prestatori di servizi privati potenzialmente in grado di offrire un sostegno personalizzato a norma dell'articolo 5, in merito all'esistenza e alle condizioni della carta. Gli Stati membri informano inoltre** le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili **e inclusive dal punto di vista del genere**, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli. **Essi dovrebbero inoltre coordinare una formazione globale che integri la dimensione di genere rivolta a tutti i soggetti interessati.**

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. **La Commissione consulta inoltre gli esperti in materia di parità di genere e chiede dati disaggregati per genere a ciascuno Stato membro e alle autorità competenti dell'UE al fine di rafforzare l'integrazione**

di genere e il bilancio di genere, ove del caso.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) disposizioni in base alle quali gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva possono adire, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti per conto o a sostegno di una persona con disabilità, con la sua approvazione, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Emendamento

b) disposizioni in base alle quali gli organismi pubblici, ***quali gli organismi per la parità***, o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva possono adire, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti per conto o a sostegno di una persona con disabilità, con la sua approvazione, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La relazione esamina, tra l'altro, ***alla luce degli sviluppi sociali ed economici***, l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva.

Emendamento

2. La relazione esamina, tra l'altro, l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità ***alla luce degli sviluppi sociali ed economici negli Stati membri e nell'Unione europea nel suo complesso***, al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva. ***La relazione comprende un'analisi di genere, incentrata sul modo in cui le disposizioni della presente direttiva hanno effettivamente e potenzialmente inciso sulla libera circolazione delle donne e delle ragazze con disabilità. Essa valuta***

inoltre l'efficacia delle misure di incentivazione degli Stati membri rivolte ai prestatori di servizi. La relazione tiene conto dei pareri delle persone con disabilità e delle organizzazioni non governative interessate, in particolare delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e delle organizzazioni che si battono per la parità di genere, nonché dei soggetti economici interessati. La Commissione crea un portale digitale contenente tutte le informazioni, inclusive dal punto di vista del genere, sui vantaggi derivanti dal possesso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio in tutti gli Stati membri.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta e in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere tale relazione.

Emendamento

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta e in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere tale relazione. ***Tali informazioni comprendono, tra l'altro, una chiara prospettiva di genere riguardo all'attuazione della carta della disabilità. Gli Stati membri raccolgono dati disaggregati per genere al fine di individuare le forme di discriminazione multipla di cui sono vittime le donne e le ragazze con disabilità nell'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale per quanto riguarda i servizi, le attività o le strutture, nonché alle condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, in conformità degli obblighi derivanti dalla carta europea della disabilità o dal***

contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Tali dati dovrebbero essere utilizzati per la valutazione dell'impatto di genere della direttiva e per garantirne una futura revisione che preveda l'integrazione di genere.

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice per parere dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
CERMI- Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
ONCE-Organización Nacional de Ciegos Españoles
Asociación Autismo España

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità
Riferimenti	COM(2023)0512 – C9-0328/2023 – 2023/0311(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 19.10.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	FEMM 19.10.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Rosa Estaràs Ferragut 10.10.2023
Approvazione	30.11.2023
Esito della votazione finale	+: 22 -: 1 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Isabella Adinolfi, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Margarita de la Pisa Carrión, Frances Fitzgerald, Radka Maxová, Johan Nissinen, Maria Noichl, Carina Ohlsson, Pina Picierno, Maria Veronica Rossi, Christine Schneider
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Abir Al-Sahlani, Marina Kaljurand, Aušra Maldeikienė, Silvia Modig, Susana Solís Pérez, Pernille Weiss, Angelika Winzig
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Jakop G. Dalunde, France Jamet, Grace O’Sullivan, Tomáš Zdechovský

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

22	+
ECR	Margarita de la Pisa Carrión
ID	France Jamet, Maria Veronica Rossi
PPE	Isabella Adinolfi, Frances Fitzgerald, Helmut Geuking, Aušra Maldeikienė, Christine Schneider, Pernille Weiss, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský
Renew	Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez
S&D	Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Radka Maxová, Maria Noichl, Carina Ohlsson, Pina Picierno
The Left	Silvia Modig
Verts/ALE	Grace O'Sullivan

1	-
ECR	Johan Nissinen

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

29.11.2023

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

On. Dragoş Pîslaru
Presidente
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
BRUXELLES

Oggetto: Parere sul progetto di relazione della commissione EMPL sulla proposta di direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (COM(2023)0512 – C9-0328/2023 – 2023/0311(COD))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per le petizioni è stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella riunione del 24 ottobre 2023, ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera. La commissione per le petizioni ha esaminato la questione nella riunione del 29 novembre 2023 e ha approvato il parere in quest'ultima riunione¹.

La commissione per le petizioni è il principale interlocutore dei cittadini nelle loro interazioni e nei loro scambi con il Parlamento europeo. Ogni anno la commissione per le petizioni organizza presso il Parlamento un seminario sui diritti delle persone con disabilità nell'ambito della Settimana della disabilità, che quest'anno è organizzata dalla Sua commissione. La commissione PETI è altresì un membro attivo del quadro dell'UE relativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

La commissione PETI accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, un'iniziativa attesa da tempo per rispondere alle discriminazioni subite dai cittadini con disabilità e alle loro preoccupazioni. Questo strumento garantirà che tali cittadini non subiscano discriminazioni quando si spostano nei paesi dell'UE, consentendo inoltre di creare certezza ed eliminare gli ostacoli amministrativi sia per le persone con disabilità che per gli operatori pubblici e privati di servizi, strutture e attività.

In effetti molte petizioni richiamano l'attenzione sugli ostacoli incontrati dalle persone con disabilità, che sono soggette a restrizioni per quanto riguarda la parità di accesso al diritto alla

¹ Erano presenti al momento della votazione finale: Dolors Montserrat (presidente e relatrice), Yana Toom (vicepresidente), Asim Ademov, Andris Ameriks, Marc Angel, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Buda, Maria Angela Danzi, Angel Dzhabazki, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Vlad Gheorghe, Sylvie Guillaume, Peter Jahr, Virginie Joron, Marina Kaljurand, Radan Kanev, Stelios Kypouropoulos, Cristina Maestre Martín De Almagro, Ana Miranda, Alin Mituța, Andrey Slabakov, Rainer Wieland, Michal Wiezik, Kosma Złotowski, Tatjana Ždanoka.

libera circolazione e all'accessibilità. Tali petizioni sollecitano l'introduzione di una carta europea della disabilità e di un contrassegno europeo di parcheggio riconosciuti a livello dell'UE e chiedono il riconoscimento reciproco del grado di disabilità da parte degli Stati membri, al fine di garantire l'uguaglianza nell'UE. La carta della disabilità sarà utile anche per le persone con disabilità invisibili, che spesso devono far fronte a ulteriori barriere comportamentali.

Poiché la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio costituiscono questioni di attualità, la commissione per le petizioni ha già tenuto conto della proposta di direttiva che istituisce la carta europea della disabilità, ad esempio nella risoluzione sull'armonizzazione dei diritti delle persone autistiche e nella relazione sulla protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi. La commissione ha sollecitato l'inclusione di tutte le situazioni in cui operatori privati o autorità pubbliche offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità. Inoltre la commissione per le petizioni ha chiesto che la carta europea della disabilità garantisca alle persone con disabilità il diritto alla libera circolazione in tutta l'UE, assicurando il riconoscimento reciproco della condizione di disabilità per i titolari della carta. Infine ha invitato gli Stati membri a essere ambiziosi quanto alla portata dei diritti degli utilizzatori della carta e ha sollecitato la Commissione a garantire una corretta attuazione da parte di tutti gli Stati membri attraverso una legislazione vincolante dell'UE.

La carta europea della disabilità dovrebbe essere volontaria, la sua emissione e il suo rinnovo dovrebbero essere gratuiti e i titolari non dovrebbero avere l'obbligo di esibirla per i servizi offerti in conformità di altre normative dell'Unione. Essa dovrebbe essere accettata in tutti gli Stati membri dell'UE, il che assicurerebbe un'assistenza medica e sociale adeguata. Inoltre la Commissione europea deve fornire assistenza tecnica agli Stati membri nell'attuazione della direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e deve mettere a punto formazioni e orientamenti specifici per diversi settori al fine di evitare ritardi nelle verifiche e frodi. Infine tutti i paesi che desiderano aderire all'UE dovrebbero avere l'obbligo di attuare le disposizioni relative alla carta.

Desidero pertanto chiederLe di tenere pienamente conto delle preoccupazioni e dei punti di vista espressi dai cittadini nelle petizioni e di includerli nella relazione legislativa della commissione EMPL sulla proposta di direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Dolors Montserrat

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE
DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

L'elenco in appresso è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice. Nel corso dell'elaborazione del progetto di parere, fino alla sua approvazione in commissione, la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
La relatrice dichiara di non aver ricevuto contributi da nessuna entità o persona.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Istituzione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità			
Riferimenti	COM(2023)0512 – C9-0328/2023 – 2023/0311(COD)			
Presentazione della proposta al PE	7.9.2023			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 19.10.2023			
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	IMCO 19.10.2023	TRAN 19.10.2023	FEMM 19.10.2023	PETI 19.10.2023
Commissioni associate Annuncio in Aula	TRAN 19.10.2023			
Relatori Nomina	Lucia Ďuriš Nicholsonová 4.10.2023			
Esame in commissione	19.9.2023	7.11.2023	30.11.2023	
Approvazione	11.1.2024			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	39 0 0		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	João Albuquerque, Atidzhe Alieva-Veli, Dominique Bilde, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Jordi Cañas, David Casa, Leila Chaibi, Ilan De Basso, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Chiara Gemma, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ādám Kósa, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Sara Matthieu, Jozef Mihál, Max Orville, Dennis Radtke, Antonio Maria Rinaldi, Mounir Satouri, Monica Semedo, Eugen Tomac, Romana Tomc, Nikolaj Villumsen, Maria Walsh			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Abir Al-Sahlani, Catherine Amalric, Romeo Franz, Lina Gálvez Muñoz, José Gusmão, Carina Ohlsson			
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Maria Noichl, Vera Tax			
Deposito	12.1.2024			

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

39	+
ECR	Chiara Gemma
ID	Dominique Bilde, Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi
NI	Ádám Kósa
PPE	David Casa, Jarosław Duda, Cindy Franssen, Radan Kanev, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh
Renew	Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Catherine Amalric, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Jozef Mihál, Max Orville, Monica Semedo
S&D	João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Maria Noichl, Carina Ohlsson, Vera Tax
The Left	Leila Chaibi, José Gusmão, Nikolaj Villumsen
Verts/ALE	Romeo Franz, Katrin Langensiepen, Sara Matthieu, Mounir Satouri

0	-

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti